

Raccolta di Leggi di interesse venatorio



PRESENTAZIONE

Per praticare l'attività venatoria oggi è richiesto un bagaglio di conoscenze molto più ampio che nel passato. Non basta più l'esperienza, tramandata di padre in figlio e gli insegnamenti dei vecchi cacciatori, conoscitori dei comportamenti dei selvatici e di tutti i trucchi per scovare e sorprendere anche l'animale più furbo.

Tra le cose da conoscere necessariamente, vi sono anzitutto le leggi e i regolamenti in materia.

In realtà molti si lamentano del gran numero di regole e di vincoli che sempre più caratterizzano la disciplina della caccia, ma bisogna ricordare che la corretta gestione della fauna e la conservazione dell'ambiente sono alla base della ricchezza di selvaggina in un determinato territorio.

Non a caso i cacciatori più anziani e saggi sono i più severi nel condannare chi danneggia l'ambiente o chi svolge un prelievo distruttivo di selvaggina, intaccando il patrimonio riproduttivo delle popolazioni presenti sul territorio.

Le regole dunque sono importanti e devono essere accettate di buon grado, purché siano giuste e uguali per tutti, e tutti le devono rispettare.

Se si riscontrano lacune o errori, si può sempre lavorare per correggere e semplificare le leggi e i regolamenti, sapendo che da parte delle Province e della Regione c'è ampia disponibilità a comprendere e ad accettare ogni proposta ragionevole e largamente condivisa.

Allo scopo di rendere disponibili a tutti gli interessati le norme che disciplinano la tutela della fauna e la caccia, è stata curata questa raccolta completa e aggiornata in cui si trovano le leggi e i regolamenti regionali specifici per le varie attività particolari collegate a questo settore (come gli appostamenti fissi, la caccia al cinghiale, le aziende Faunistico venatorie e Agri turistico venatorie, gli allevamenti di selvaggina, la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, la caccia di selezione e così via).

Augurandomi di aver promosso e realizzato un' opera utile, e ringraziando coloro che vi hanno collaborato, tengo a ribadire l'impegno al miglioramento e, dove possibile, alla semplificazione del quadro normativo regionale in questo settore, auspicando che altrettanto si faccia a livello nazionale.

*Maurizio Rosi
Assessore regionale alla Agricoltura,
Foreste, Caccia e Pesca*

S O M M A R I O

<i>L.R. 17 maggio 1994, n. 14. - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.....</i>	<i>5</i>
<i>L.R. 20 novembre 1998, n. 38. - Interpretazione autentica del disposto del comma quinto dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.....</i>	<i>21</i>
<i>L.R. 20 novembre 1998, n. 39. - Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell' art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 21</i>	
<i>L.R. 11 gennaio 1979, n. 2. - Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia.</i>	<i>22</i>
<i>L.R. 3 agosto 1984, n. 33. - Incentivi a favore dei proprietari o conduttori, singoli o associati dei fondi ricadenti in zone collinari o montane che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.</i>	<i>25</i>
<i>L.R. 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.....</i>	<i>27</i>
<i>R.R. 23 marzo 1995, n. 1 - Disciplina dell'attività di tassidermia.</i>	<i>30</i>
<i>R.R. 23 marzo 1995, n. 15 - Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi.....</i>	<i>32</i>
<i>R.R. 23 marzo 1995, n. 16 - Disciplina delle zone per l'addestramento dei cani per la caccia e per le gare cinofile.</i>	<i>37</i>
<i>R.R. 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.</i>	<i>39</i>
<i>R.R. 9 agosto 1995, n. 34 - Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.....</i>	<i>46</i>
<i>R.R. 9 agosto 1995, n. 35 - Norme per la gestione delle Aziende faunistico venatorie e agriturismo- venatorie.....</i>	<i>51</i>

<i>R.R. 27 luglio 1999, n. 23 - Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.</i>	<i>57</i>
<i>R.R. 30 novembre 1999, n. 34 - prelievo della specie cinghiale.....</i>	<i>60</i>

L.R. 17 maggio 1994, n. 14. - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
(B.U. n. 22 del 25 maggio 1994, S.O. n. 1)

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE

- Art. 1. (Finalità)
- Art. 2. (Funzioni regionali e provinciali)
- Art. 3. (Piano faunistico venatorio regionale)
- Art. 4. (Piani faunistico venatori provinciali)
- Art. 5. (Coordinamento regionale)
- Art. 6. (Vigilanza)
- Art. 7. (Programmazione annuale)
- Art. 8. (Consulta faunistico venatoria regionale)
- Art. 9. (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche)

TITOLO II - GESTIONE PROGRAMMATA

- Art. 10. (Gestione programmata della caccia)
- Art. 11. (Organi di gestione)
- Art. 12. (Scambi interregionali)

TITOLO III - DESTINAZIONE DEL TERRITORIO

- Art. 13. (Ambiti territoriali)
- Art. 14. (Aree contigue a parchi naturali)
- Art. 15. (Oasi di protezione)
- Art. 16. (Zone di ripopolamento e cattura)
- Art. 17. (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica)
- Art. 18. (Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali)
- Art. 19. (Zone addestramento cani)
- Art. 19. (Zone addestramento cani)
- Art. 20. (Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie)

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- Art. 21. (Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi)
- Art. 22. (Recinzioni per bestiame)
- Art. 23. (Allevamenti di selvaggina)
- Art. 24. (Appostamenti fissi)
- Art. 25. (Appostamenti temporanei)

- Art. 26. (Disciplina della caccia negli appostamenti)
- Art. 27. (Tassidermia)
- Art. 28. (Controllo della fauna)
- Art. 29. (Recupero fauna selvatica)
- Art. 30. (Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti)

TITOLO V - DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA

- Art. 31. (Opzione per la forma di caccia)
- Art. 32. (Calendario venatorio)
- Art. 33. (Orari)
- Art. 34. (Tesserino venatorio)

TITOLO VI - VIGILANZA

- Art. 35. (Vigilanza venatoria volontaria)
- Art. 36. (Preparazione e aggiornamento professionale)

TITOLO VII - NORME FINANZIARIE

- Art. 1. (Risarcimento danni alle produzioni agricole)
- Art. 2. (Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli)
- Art. 3. (Sanzioni)
- Art. 4. (Norme finanziarie)

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 5. (Abrogazioni)
 - Art. 6. (Norme finali e transitorie)
-

TITOLO I

NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 1 (Finalità).

1. La Regione in attuazione degli artt. 6, 10 e 25 dello Statuto regionale e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai fini della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico nonché alla salvaguardia della produzione agricola, programma l'utilizzazione del territorio e disciplina l'attività venatoria.

2. La Regione approva il Piano faunistico venatorio regionale e coordina i Piani faunistico venatori delle Province.

3. La Regione promuove e attua studi, ricerche ed interventi sull'ambiente e sulla fauna, a supporto dell'attività programmatrice nel settore.

4. La Regione, altresì uniforma l'esercizio delle proprie competenze di cui al comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle direttive comunitarie n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 25 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991.

Art. 2 (Funzioni regionali e provinciali).

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altresì funzioni di orientamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3 (Piano faunistico venatorio regionale).

1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene:

a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica;

b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico venatori delle Province;

c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica;

d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico venatorie, aziende agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;

e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica;

f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

g) l'indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particolare tutela, nonché quelle di interesse venatorio, di cui curare l'incremento e gli indirizzi per la loro gestione;

h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici;

i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti privati;

l) l'individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria.

3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale.

Art. 4 (Piani faunistico venatori provinciali).

1. Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, adottano i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli per comprensori omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.

3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata triennale e in particolare individuano:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

f) i piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione di fauna selvatica;

g) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *a)* e *b)*;

i) le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 2, si fa rinvio all'art. 10, commi 13, 14 e 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Nelle zone non vincolate ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria.

6. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre, anche nelle zone di cui al comma 5, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Art. 5 (Coordinamento regionale).

1. I Piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale.

2. I Piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

3. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta a recepire le

stesse e a riadottare entro 30 giorni dalla comunicazione il Piano faunistico venatorio apportando le modifiche richieste.

4. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 3, la Giunta regionale può avvalersi del potere sostitutivo sancito dall'art. 6.

Art. 6 (Vigilanza).

1. La Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esercita le funzioni di vigilanza e sostitutive.

2. La Giunta regionale esercita in via sostitutiva le funzioni non svolte nei 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti agli artt. 4, 5, 7 e 28, sentite le Province.

3. L'onere derivante da eventuali interventi sostitutivi è contabilizzato in diminuzione delle assegnazioni di cui all'art. 7.

Art. 7 (Programmazione annuale).

1. Le Province trasmettono alla Regione, entro marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il rendiconto delle somme assegnate e, entro il 30 ottobre, il programma degli interventi per l'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorità, degli oneri connessi e delle risorse, anche se non provenienti da erogazioni regionali, di cui si prevede la disponibilità.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento verifica i programmi annuali provinciali e la compatibilità tra loro, con la stessa procedura prevista dall'art. 5.

3. La Giunta regionale, successivamente all'invio da parte delle Province della relazione consuntiva e del rendiconto dell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al 50 per cento delle somme stanziare nell'anno precedente. La somma a saldo viene erogata a seguito dell'accertamento delle effettive entrate.

Art. 8 (Consulta faunistico venatoria regionale).

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la Consulta faunistico venatoria regionale composta da:

- a) gli Assessori provinciali alla programmazione faunistica;
- b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie, tre rappresentanti designati dalle associazioni agricole e tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, come individuate dalla Giunta regionale;
- c) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della cinofilia italiana;
- d) tre esperti faunistico ambientali, designati dalla Giunta regionale.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale.

4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia faunistico venatoria, in ordine alle iniziative di programmazione faunistico venatoria regionale e sugli argomenti proposti dal Presidente.

Art. 9 (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche).

1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nell'ambito dell'area funzionale di competenza, l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

TITOLO II GESTIONE PROGRAMMATA

Art. 10 (Gestione programmata della caccia).

1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 3 ed i Piani faunistico venatori provinciali di cui all'art. 4. I

Piani perseguono l'equilibrio ottimale tra la protezione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria.

2. L'eventuale individuazione di ambiti territoriali di caccia interregionali è effettuata d'intesa tra le regioni confinanti.

3. La delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno nel calendario venatorio.

Art. 11 (Organi di gestione).

1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.

4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali le incombenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra.

5. I Comitati durano in carica quattro anni.

6. I Comitati stabiliscono le modalità di partecipazione anche economica dei cacciatori alla gestione per finalità faunistico venatorie dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia sulla base del programma degli interventi. La partecipazione economica è determinata dalla Giunta regionale sentiti le Province e gli A.T.C.. I Comitati inoltre, per il raggiungimento delle finalità programmate, organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia (1).

7. Per quanto attiene le modalità di funzionamento dei Comitati, le indennità e i rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza degli ambiti territoriali di caccia, le modalità di accesso e quanto altro necessario all'esercizio decentrato dell'attività venatoria, il Consiglio regionale approva un regolamento.

8. Il controllo sugli interventi tecnici di competenza dei Comitati è esercitato dalla Provincia.

Art. 12 (Scambi interregionali).

1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 (2).

TITOLO III DESTINAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 13 (Ambiti territoriali).

1. La quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve risultare non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale (3).

2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, fondi chiusi, foreste demaniali parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (4).

Art. 14 (Aree contigue a parchi naturali).

1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono eventuali particolari modalità e tempi di caccia, nonché gli interventi di gestione faunistico venatoria.

3. La gestione dell'attività venatoria e degli interventi di cui al comma 2 è affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

Art. 15 (Oasi di protezione).

1. Per oasi di protezione si intende l'ambito territoriale destinato ad assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.

2. Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore a 500 ettari per gli ecosistemi terrestri e non inferiore a 10 ettari per le zone umide.

3. Le oasi sono costituite dalle Province, su terreni idonei al conseguimento dei fini di cui al comma 1, secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale; qualora si verificino condizioni che rendano impossibile il conseguimento di tali fini la costituzione delle oasi può essere revocata.

4. Per la gestione delle oasi di protezione le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché di quella dei Comitati di cui all'art. 11.

5. Le Province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti ed eventualmente quelle del soggetto gestore alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

Art. 16 (Zone di ripopolamento e cattura).

1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento

venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.

2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una estensione non inferiore a 500 ettari ed è istituita secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale.

3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province e, qualora si verificino condizioni che ne ostacolano il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata.

4. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Province possono avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché dei Comitati di cui all'art. 11.

5. Le catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche della fauna selvatica.

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Provincia può autorizzare, sentiti gli organi di gestione, in determinati periodi dell'anno, gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e purché non si arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna presente.

Art. 17 (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica).

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui siano destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale hanno per scopo la produzione di capi appartenenti alle seguenti specie: anatidi, lepore comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo. Il territorio da destinare ai centri privati di riproduzione

di fauna selvatica non può superare l'uno per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

4. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola, è vietata l'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati nel centro da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate (5).

Art. 18 (Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali).

1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agriturismo - venatorie e gli allevamenti di fauna selvatica non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500 (6).

2. Gli ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono essere delimitati, a cura dell'Amministrazione provinciale di competenza, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore bianco, recanti in nero la scritta "Divieto di caccia" e la denominazione, ai sensi della presente legge, dell'ambito territoriale cui si riferiscono. Le suddette tabelle devono essere visibili l'una dall'altra.

3. La perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica e delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie è effettuata dal titolare con le modalità previste al comma 2.

Art. 19 (Zone addestramento cani).

1. Le Province istituiscono apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili è consentito secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, a distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli articoli 15, 16 e 17 e

sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconosciute, associazioni cinofile ovvero a imprenditori agricoli.

3. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario venatorio.

4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento è subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona (7).

Art. 20 (Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie).

1. Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, rilasciano concessioni per l'istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristico venatorie, di cui all'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le norme indicate nell'apposito regolamento, che il Consiglio regionale approva entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere inferiore ad ha 300. L'estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non può essere inferiore ad ha 100. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il 13 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'art. 17.

2 bis. Le aziende faunistico-venatorie possono essere costituite, nei casi in cui dispongano comunque della superficie individuata al comma 2, anche quando il consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo 5 per cento residuo, con il divieto assoluto di caccia operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigente; gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda. Le Province stabiliscono, altresì, l'entità e le modalità di pagamento dell'indennità che il titolare della concessione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso entro il 31

gennaio di ciascun anno, nella misura di 4 volte il reddito dominicale. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso (8).

3. La concessione di azienda faunistico venatoria, e di azienda agrituristico venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

4. La concessione che prevede l'allevamento del cinghiale e degli ungulati estranei alla fauna autoctona è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

5. L'immissione, l'abbattimento e la cattura di selvaggina all'interno delle aziende è consentita secondo le norme previste dal regolamento di cui al comma 1.

6. In caso di gravi o ripetute inosservanze delle disposizioni di cui alla presente legge o al regolamento regionale per la gestione delle aziende, la concessione, previa diffida, può essere revocata.

7. In caso di revoca, l'Amministrazione provinciale competente può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di rinuncia alla concessione.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al regolamento di cui al comma 1.

TITOLO IV AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 21 (Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi).

1. L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto:

- a) mais;
- b) sorgo;
- c) colza;
- d) soia;
- e) girasole;
- f) tabacco;
- g) medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi;
- h) ortaggi di qualsiasi genere;

- i) frutteti specializzati;
- l) vigneti e oliveti specializzati;
- m) colture floreali;
- n) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere;
- o) eventuali altre colture individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, il cui dispositivo è indicato nel calendario venatorio sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, apposte dai proprietari o conduttori dei fondi con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: "Divieto di caccia vagante - colture in atto".

3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere notificata alla Amministrazione provinciale competente per territorio.

4. Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore deve darne comunicazione alla Amministrazione provinciale.

5. Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, l'amministrazione provinciale competente è autorizzata alla cattura di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili. La selvaggina prelevata deve essere immessa in ambiti protetti o in territorio libero, secondo le esigenze della programmazione provinciale.

6. La richiesta di vietare l'attività venatoria nel proprio fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è inoltrata dal proprietario o dal conduttore entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della Provincia che la esamina nei termini ed ai sensi dello stesso articolo.

Art. 22 (Recinzioni per bestiame).

1. E' vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza minore di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e alla alimentazione del bestiame segnalate da apposite tabelle, che i proprietari o conduttori delle aree recintate provvedono, a loro carico, ad apporre nei modi

previsti dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: "Attenzione - bestiame al pascolo".

2. Le tabelle possono essere apposte esclusivamente in recinzioni con compartimenti non superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame è effettivamente presente con un carico minimo di tre capi per ettaro, per bovini ed equini, e di quindici capi ad ettaro, per ovini, caprini e suini.

Art. 23 (Allevamenti di selvaggina).

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente, secondo le norme di apposito regolamento, che la Regione adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi della L.R. 20 novembre 1998, n. 39, le Province disciplinano con proprio provvedimento l'attività di allevamento di fauna selvatica all'interno di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri:

- gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva;
- la superficie destinata ad allevamento non può superare l'1 per cento dell'ambito di protezione;
- l'allevamento deve essere realizzato con modalità tali da impedire la possibilità di contatto tra gli animali allevati e le popolazioni naturali presenti nell'ambito;
- divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia. (9)

Art. 24 (Appostamenti fissi).

1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi, con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio

non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio.

3. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno principale.

4. Le distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno principale.

5. Gli appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli effetti della scelta della forma di caccia, pertanto l'esercizio venatorio nei medesimi è consentito nelle modalità previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (10).

6. L'autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario ed è rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno. Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno.

7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di richiami vivi, alla domanda deve essere allegata anche l'attestazione della scelta effettuata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Nella richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve essere indicata l'ubicazione dell'appostamento con la indicazione dei dati catastali; alla stessa devono essere allegati il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

9. Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma più di due autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.

10. L'autorizzazione alla installazione ed al mantenimento degli appostamenti fissi senza l'uso dei richiami vivi, che quindi non richiedono la opzione per la forma di caccia in via esclusiva, viene rilasciata nel rispetto della programmazione faunistico venatoria.

Art. 25 (Appostamenti temporanei).

1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter essere rapidamente rimossi.

2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 200 dai confini degli ambiti territoriali di cui all'art. 15 o da appostamenti fissi e a m. 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 16 e 17, o da altro appostamento temporaneo.

3. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi provenienti da cattura è consentito in numero non superiore a 10.

Art. 26 (Disciplina della caccia negli appostamenti).

1. E' vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina:

- a) lepre;
- b) fagiano;
- c) starna;
- d) pernice;
- e) coturnice;
- f) beccaccia;
- g) beccaccino.

2. L'esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con le eccezioni di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è consentito esclusivamente a coloro che hanno optato per tale forma di caccia, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. E' vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazioni del suono.

4. E' proibita la caccia in botte.

5. Non costituisce esercizio dell'attività venatoria la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio, a condizione che l'arma sia scarica.

6. In ciascuno appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.

7. La preparazione dell'appostamento temporaneo di caccia non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla vigente legislazione regionale.

Art. 27 (Tassidermia).

1. Il Consiglio regionale emana apposito regolamento per la attività di tassidermia e imbalsamazione.

2. Chiunque intenda esercitare l'attività di tassidermia e imbalsamazione deve avanzare richiesta all'Amministrazione provinciale competente, la quale, nel provvedimento di autorizzazione, indica, oltre agli elementi di identificazione della persona autorizzata, il luogo dove è consentita l'attività e l'elenco delle specie di fauna selvatica di cui è autorizzato il trattamento.

Art. 28 (Controllo della fauna).

1. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Amministrazione provinciale competente, per motivate ragioni, può autorizzare, in qualunque periodo dell'anno, anche persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.

2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono disposti dall'Amministrazione provinciale competente. La Giunta regionale, qualora ravvisi la necessità dell'intervento, fissa un termine di 30 giorni entro il quale la Provincia deve provvedere.

3. Le Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio di loro competenza, al fine di tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità.

Art. 29 (Recupero fauna selvatica).

1. La Giunta regionale autorizza, anche tramite convenzioni, la detenzione temporanea di fauna

selvatica ferita o in difficoltà, finalizzata alla cura, riabilitazione e rilascio in ambiente naturale, individuando i centri di recupero abilitati sulla base dell'idoneità delle strutture, esperienze e preparazione professionale degli operatori.

Art. 30 (Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti).

1. E' vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa.

2. E' vietato lasciar vagare liberamente senza controllo o sorveglianza, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza negli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17.

3. I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente nelle campagne in tempi e luoghi vietati devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo e nei luoghi nei quali ne è permesso l'uso, la cattura è effettuata solo quando i cani non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

4. I cani e i gatti randagi catturati con mezzi idonei devono essere consegnati alle strutture comunali competenti, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

5. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati o dal bestiame stesso.

TITOLO V
DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA

Art. 31 (Opzione per la forma di caccia).

1. L'opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha la durata di anni uno e si intende rinnovata se entro il 30 giugno di ogni anno non perviene all'Amministrazione provinciale competente da parte del cacciatore richiesta di modifica che avrà validità a partire dalla stagione venatoria successiva **(11)**.

Art. 32 (Calendario venatorio).

1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e previo parere della competente commissione consiliare permanente approva e pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi ed ai modi di caccia, applicando anche, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In tal caso è consentita l'attività venatoria ad un gruppo determinato di specie, la prima domenica di settembre ed il sabato e domenica successiva e, a partire dalla terza domenica di settembre, per tre giorni alla settimana, con le modalità previste dal calendario venatorio (12).

1 bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento sono chiusi con due settimane di anticipo (13).

2. La caccia è consentita per tre giorni alla settimana su cinque a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

3. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per la disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio al regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calendario venatorio si attiene al criterio di evitare, per quanto possibile, la contemporaneità dell'esercizio della caccia al cinghiale con l'esercizio di altri tipi di attività venatoria.

5. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

6. La Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali o per esigenze di coordinamento del calendario delle Regioni limitrofe, può modificare i periodi di caccia a determinate specie di fauna

selvatica e comunque contenuti entro il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 gennaio.

7. Il calendario venatorio regionale può rinviare alle Province singole determinazioni di propria competenza.

8. Gli ibridi tra specie selvatiche oggetto di caccia e domestiche, laddove presentino evidenti caratteri della specie selvatica, sono soggetti alla disciplina della presente legge.

Art. 33 (Orari).

1. L'esercizio venatorio si svolge secondo gli orari giornalieri indicati dal calendario venatorio, nei limiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 34 (Tesserino venatorio).

1. Il titolare del tesserino di cui all'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma la giornata di caccia. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

2. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente.

TITOLO VI VIGILANZA

Art. 35 (Vigilanza venatoria volontaria).

1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciata dalla commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, integrata con un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, un rappresentante delle associazioni agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di cui all'art. 8.

2. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1, la prova di esame prevista per l'abilitazione all'esercizio

venatorio è adeguatamente integrata con le materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria.

3. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall'esame finale purché frequentino uno dei corsi previsti dall'art. 36.

4. Il coordinamento dell'attività volontaria di vigilanza è esercitato dalle Province che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell'art. 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 36 (Preparazione e aggiornamento professionale).

1. La Giunta regionale promuove annualmente anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza, nel quadro della normativa regionale in materia di formazione professionale.

**TITOLO VII
NORME FINANZIARIE**

Art. 37 (Risarcimento danni alle produzioni agricole).

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai Comitati di gestione, d'intesa con le Province (14).

Art. 38 (Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli).

1. E' istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai proprietari o conduttori agricoli.

2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.

4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle Province che si avvalgono, per l'erogazione, dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali.

Art. 39 (Sanzioni).

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni trasgressore;

e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da L. 400.000 a L. 2.400.000;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da L. 100.000 a L. 600.000;

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva sanzione: amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000;

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine:

1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

4) alla redazione del verbale della battuta;

5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

6) alla occupazione dei settori per le battute;

7) alla segnalazione della battuta;

8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000

per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da L. 200.000 a L. 1.200.000 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000;

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

z bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 90.000 **(15)**;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva: da L. 300.000 a L. 1.800.000. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da L. 100.000 a 600.000, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della ULSS competente: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 3.000.000;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 120.000 **(16)**;

nn) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

I) - Il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione **(17)**;

- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere *h*, *i*, *t*) punto 5), del comma 1;

- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere *l*, *r*), *bb*) *cc*), *dd*) (per la parte eccedente il consentito), *ll*), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;

- sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera *f*) del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere *e*), *g*), *h*);

III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera *f*) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili (18).

Art. 40 (Norme finanziarie).

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della

tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristico venatorie da destinare agli interventi seguenti (19):

a) il 70 per cento per l'esercizio della delega da parte delle Province;

b) il 15 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37 (20);

c) il 5 per cento per gli interventi diretti della Regione.

2. Per l'esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.

3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 (Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 3 giugno 1986, n. 21;

b) il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2;

c) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 2;

d) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 3;

e) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 4.

Art. 42 (Norme finali e transitorie).

1. Il Consiglio regionale approva il Piano faunistico-venatorio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale nelle more della approvazione del Piano suddetto entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

I) delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in tre ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, possibilmente omogenei e comprendenti anche territori di province diverse, delimitati da confini naturali; tale delimitazione, in sede di prima applicazione ha validità triennale;

II) emana, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, i criteri di riferimento per la programmazione delle Province, validi fino all'adozione del Piano faunistico venatorio regionale

di cui all'art. 3, relativi, in particolare, ai seguenti punti:

a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, con riferimento alla superficie minima da destinare complessivamente a ciascuna categoria di ambiti protetti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica e parchi;

b) le specie di fauna autoctona di cui curare la protezione e indirizzi per la loro gestione;

c) le specie di fauna selvatica di interesse venatorio di cui curare l'incremento anche attraverso interventi ambientali;

d) gli indirizzi per l'erogazione dei contributi a proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata e per la costituzione degli ambiti protetti;

e) gli indirizzi per gli interventi relativi alle specie dannose;

f) i criteri di gestione degli ambiti territoriali di caccia e modalità di accesso dei cacciatori agli stessi;

g) i criteri per la prima costituzione degli ambiti territoriali di caccia e dei relativi organi di gestione.

3. Le previsioni della lettera h) del comma 8 dell'art. 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano a partire dalla stagione venatoria 1995/96.

4. Fino alla prima costituzione degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia le Province provvedono alla loro gestione.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 6 dell'art. 11 la densità venatoria massima per ciascun ambito territoriale di caccia è determinata dalla Giunta regionale.

6. Fino alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge restano in vigore, per le norme non in contrasto, i regolamenti regionali:

a) 25 gennaio 1984, n. 2, n. 3 e n. 4 concernenti gli allevamenti di selvaggina;

b) 7 agosto 1986, n. 2, per la gestione delle aziende faunistiche venatorie.

(3) Comma già modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 30 marzo 1995, n. 18, così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 19 luglio 1996, n. 18. Per una interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 20 novembre 1998, n. 39.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano, limitatamente alle situazioni esistenti, nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge di modifica.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(8) Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(10) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 20 novembre 1998, n. 38.

(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(12) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(14) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

(15) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. l) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(16) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

(17) Punto così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

(18) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

(19) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

(20) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

NOTE

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

L.R. 20 novembre 1998, n. 38. - Interpretazione autentica del disposto del comma quinto dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U. n. 70, del 25 novembre 1998).

Art. 1.

Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato nel senso che negli appostamenti fissi al colombaccio è consentita esclusivamente la caccia alla stessa specie.

L.R. 20 novembre 1998, n. 39. - Interpretazione autentica del disposto del comma secondo dell' art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U. n. 70, del 25 novembre 1998).

Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, deve essere interpretato nel senso che nel territorio di protezione e quindi in quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, fondi chiusi, centri pubblici di produzione di selvaggina, foreste demaniali, parchi naturali ed altre aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vietata ogni attività confliggente con le finalità di protezione del territorio medesimo e con le modalità di costituzione dei singoli istituti.

L.R. 11 gennaio 1979, n. 2. - Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia. (B.U. n. 3 del 17 gennaio 1979).

Art. 1

1. Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
- b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
- c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
- d) armi per la caccia e loro uso;
- e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento anti-incendio;
- f) tecniche di produzione della selvaggina.

2. Il programma delle materie di cui al comma 1 e l'articolazione delle conseguenti prove è approvato dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Associazioni venatorie ed ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, individuate dalla Giunta medesima, contributi fino al 25 per cento della spesa sostenuta nello svolgimento dell'attività formativa finalizzata al conseguimento dell'abilitazione e ritenuta ammissibile.

4. Le Associazioni presentano al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno le domande di contributo corredate dalla documentazione attestante lo svolgimento delle attività con l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e del personale utilizzato, i criteri formativi e le spese sostenute con riferimento all'anno precedente (1).

Art. 2.

(Articolo abrogato) (2)

Art. 3

1. La Giunta regionale nomina presso ciascuna provincia una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La commissione è composta da:

a) il presidente, designato dalla Giunta regionale; nel caso che questi sia dipendente pubblico, deve appartenere a qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello del ruolo regionale o equivalente;

b) sei membri, quattro effettivi e due supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 1, designati dall'Amministrazione provinciale.

3. La commissione è validamente insediata quando risultino presenti almeno cinque componenti; in caso di assenza del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro effettivo più anziano di età.

4. Il membro della commissione che cumuli più di tre assenze non giustificate è dichiarato decaduto da componente della stessa commissione, con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione provinciale.

6. Ai componenti delle commissioni viene corrisposta per ogni giornata di seduta una indennità forfettaria pari a lire 50.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale.

7. Le commissioni sono rinnovate allo scadere di ogni triennio dalla nomina (3).

Art. 4

1. Il candidato, per essere ammesso agli esami, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione provinciale. I documenti che devono essere presentati alla commissione, il giorno stesso degli esami, sono il certificato di residenza e il certificato medico di idoneità, rilasciati in data non anteriore a due mesi.

2. L'esame è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato, entro quattro mesi dalla data della domanda.

3. Il candidato assente ingiustificato per poter sostenere l'esame, deve presentare una nuova domanda (4).

Art. 5.

Al candidato giudicato idoneo viene rilasciato un attestato di abilitazione all'esercizio venatorio, previo pagamento della tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 7.

Il candidato giudicato inidoneo può ripresentare domanda di ammissione all'esame trascorsi tre mesi dalla data dell'esame sostenuto.

Art. 6.

Il tesserino per l'esercizio venatorio di cui all'art. 8, legge 27 dicembre 1977, n. 968, è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Il richiedente per ottenere il rilascio del tesserino deve esibire i seguenti documenti:

- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- b) attestazione dell'avvenuto pagamento della polizza assicurativa di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il tesserino tipo, il quale deve contenere:

- una numerazione progressiva;
- generalità, indirizzo e professione del titolare;
- modalità per l'esercizio venatorio.

Il titolare del tesserino può ottenere il duplicato in caso di deterioramento o smarrimento.

Il rilascio del duplicato in caso di smarrimento è subordinato alla denuncia del fatto alle Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

E' istituita, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, una tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.

La misura della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento delle tasse erariali di cui all'art. 23 della citata legge n. 968.

La tassa regionale di cui al presente articolo è corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, all'atto del rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 5 ed è soggetta a rinnovo annuale.

L'esercizio della caccia è subordinato al pagamento annuale della tassa di concessione regionale. La quietanza del relativo pagamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Art. 8.

Le funzioni amministrative di cui agli artt. 1, 4, 5, 6, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni (5).

Per il rilascio del tesserino gli Enti delegati possono avvalersi degli uffici comunali.

Art. 9.

(Primo comma abrogato) (6).

Qualora gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Art. 10.

Gli enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate e un rendiconto finanziario.

Art. 11.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

Art. 12.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli artt. 99-126 e successivi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 13.

(Articolo abrogato) (7)

Art. 14

. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.

NOTE

(1) Articolo così sostituito con l'art. 1 della L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

(2) Articolo abrogato con l'art. 2 della L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

(3) Articolo così sostituito con l'art. 3 della L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

(4) Articolo così sostituito con l'art. 4 della L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

(5) Comma così sostituito con l'art. 5 della L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

(6) Comma abrogato con l'art. 6 della L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

(7) Articolo abrogato con l'art. 9 della L.R. 2 luglio 1991, n. 16.

L.R. 3 agosto 1984, n. 33. - Incentivi a favore dei proprietari o conduttori, singoli o associati dei fondi ricadenti in zone collinari o montane che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.
(B.U. n. 60 del 14 agosto 1984).

--

SOMMARIO

Art. 1. (Finalità)

Art. 2. (Criteri per la determinazione degli incentivi)

Art. 3. (Vigilanza)

Art. 4. (Domanda)

Art. 5. (Revoca dei contributi)

Art. 6. (Norma finanziaria)

Art. 1. (Finalità).

Gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati, i cui terreni ricadono in zone collinari o montane che rivestano interesse ai fini del ripristino e della salvaguardia dell'ambiente per la ricostituzione del patrimonio faunistico, previsti dall'art. 6, lett. f) della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dall'art. 2, punto 6 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province.

Le Amministrazioni provinciali possono predisporre e attuare direttamente o attraverso le Comunità montane interventi di miglioramento ambientale e di coltivazione di terreni per le finalità previste dalla presente legge, all'interno degli ambiti protetti previsti dal Piano faunistico regionale o su terreni di proprietà pubblica; per tali interventi non si applicano i limiti e le prescrizioni di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge (1).

Art. 2. (Criteri per la determinazione degli incentivi)

Le province erogano un contributo a favore dei proprietari o conduttori dei fondi di cui al precedente art. 1, primo comma, idonei all'incremento della fauna selvatica ed in particolare delle seguenti specie:

- starna;
- pernice rossa;
- coturnice;
- lepre.

Il contributo è concesso per l'acquisto delle piante arbustive e delle sementi appartenenti alle seguenti specie: ribes, rovo, lampone, grano, saggina, sorgo, orzo, panico e miscugli equilibrati di specie appartenenti alle graminacee ed alle leguminose a diverso grado di maturazione. Il contributo può raggiungere l'entità massima del 100 per cento delle spese sostenute in relazione all'interesse faunistico delle zone interessate.

L'erogazione del contributo è subordinata all'impegno da parte del proprietario o conduttore del fondo a non procedere all'aratura dei terreni subito dopo la raccolta del prodotto; le stoppie e gli altri eventuali residui della trebbiatura o falciatura dovranno rimanere sul campo per tutto il successivo periodo invernale, come alimentazione di soccorso per la selvaggina durante la stagione più critica.

Il proprietario o conduttore del fondo deve inoltre impegnarsi a non adibire a pascolo i succitati terreni e a non fare uso di antiparassitari, anticrittogamici, diserbanti e fitofarmaci che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica.

Sono esclusi dal beneficio dell'incentivo i terreni ricompresi entro il perimetro dei centri privati di produzione di selvaggina e degli allevamenti di selvaggina che abbiano come finalità principale la produzione della carne.

Art. 3. (Vigilanza)

La vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti al precedente art. 2 è esercitata dalle amministrazioni provinciali, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato.

Art. 4. (Domanda)

I proprietari, conduttori o possessori dei fondi di cui al precedente art. 1 che intendano beneficiare del

contributo devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

- certificato catastale della proprietà;
- estratto di mappa delle particelle interessate all'intervento;
- descrizione sommaria del luogo e del tipo di intervento che si intende effettuare.

Se il richiedente non è proprietario del fondo, ma ne beneficia in qualità di conduttore o possessore, alla domanda deve allegare il consenso scritto del proprietario.

Art. 5 (Revoca dei contributi)

Qualora il proprietario, il possessore o il conduttore del fondo non adempia agli obblighi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione provinciale può procedere alla revoca del contributo.

Art. 6. (Norma finanziaria)

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 70.000.000 in termini di competenza e di cassa, con l'iscrizione al cap. 8509 di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato "Incentivi a favore dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi ricadenti in zone collinari o montane che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico" (tit. secondo, sez. 10, rubr. 44, cat. econ. 03). All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio, n. d'ord. 3).

Di conseguenza allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variaz. in aumento:	Competenza	Cassa
- cap. 8509	70.000.000	70.000.000
Variaz. in dimin.:	Competenza	Cassa
- cap. 6120	70.000.000	70.000.000

Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà autorizzata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti della disponibilità che sarà prevista nel bilancio pluriennale della Regione al programma 6.15.2.01.

NOTE

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 novembre 1992, n. 16 (B.U. n. 47 dell'11 novembre 1992).

L.R. 20 agosto 1996, n. 23. - Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

(B.U. n. 39 del 28 agosto 1996).

SOMMARIO

- Art.1 (Finalità).*
Art.2 (Controllo e selezione della fauna selvatica per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico).
Art.3 (Risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche).
Art.4 (Danni ammissibili al risarcimento).
Art.5 (Risarcimento dei danni provocati dal lupo).
Art.6 (Valutazione dei danni alle produzioni agricole).
Art.7 (Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche).
Art.8 (Funzioni amministrative e rapporti finanziari).
Art.9 (Comitato di gestione dei fondi).
Art.10 (Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di risarcimento).
Art.11 (Norma finanziaria).
Art.12 (Abrogazioni).

Art. 1. (Finalità).

1. La Regione ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni, provvede alla prevenzione e al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall'attività venatoria secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2. (Controllo e selezione della fauna selvatica per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico).

1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica al fine di

prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, alla individuazione ed alla identificazione delle aree ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, in particolare cinghiali e nutrie, è da ritenere incompatibile e dannosa per l'ecosistema.

2. In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le Province predispongono piani di abbattimento finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.

3. I piani di abbattimento sono attuati dalle Province avvalendosi delle guardie venatorie, dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali purché muniti anch'essi di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori che si rendano disponibili.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province presentano al Consiglio regionale la relazione finale che illustri i risultati conseguiti nelle varie zone per tutto il territorio regionale.

Art. 3. (Risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche).

1. Nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e in via prioritaria nelle oasi di protezione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica o inselvatichita sono risarciti fino al 100 per cento del danno accertato ritenuto ammissibile.

2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono risarciti dallo stesso ai sensi dell'art. 18 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9.

3. I danni risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita alla produzione zootecnica riguardano

esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati.

4. I danni provocati dalla specie cinghiale nei territori destinati alla caccia programmata sono risarciti fino al 70 per cento del danno accertato.

Art. 4. (Danni ammissibili al risarcimento).

1. I danni alle colture agrarie provocati dalla fauna selvatica sono ammessi al risarcimento solo se riguardanti le colture realizzate a pieno campo.

2. Non sono liquidati risarcimenti per danni accertati inferiori a lire duecentomila.

3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agriturismo-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni esclusi quelli provocati da selvatici provenienti dall'esterno e comunque appartenenti a specie non comprese nell'autorizzazione.

4. Sono esclusi dal risarcimento i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Non sono risarciti i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo.

Art. 5. (Risarcimento dei danni provocati dal lupo).

1. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo sono risarcibili fino al 100 per cento del danno accertato. L'indennizzo è escluso qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato.

Art. 6. (Valutazione dei danni alle produzioni agricole).

1. I danni alle produzioni agricole sono liquidati con riferimento al valore finale delle produzioni in atto determinato sulla base del primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al netto delle diminuite spese necessarie a conseguirle. In caso di danni verificatisi nel periodo iniziale della coltura, il

risarcimento è determinato in ragione della somma delle spese necessarie al ripristino.

Art. 7. (Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche).

1. Il valore delle produzioni zootecniche danneggiate è determinato sulla base dell'indicazione dei prezzi contenuta nelle mercuriali provinciali vigenti all'epoca del danno o, in mancanza, nelle mercuriali della provincia più vicina. Nel caso di animali giovani il valore minimo risarcibile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:

- bovini ed equini di peso vivo pari a Kg. 250;
- ovini e caprini di peso vivo pari a Kg. 10.

2. Il valore stimato con le modalità di cui al comma 1 è aumentato del 20 per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L'importo del risarcimento è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.

3. E' corrisposto un risarcimento fino al 100 per cento, su attestato del servizio veterinario delle Unità sanitarie locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo.

4. Sono risarcibili danni derivanti da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvatichiti. La perdita di produzione lattiera è stimata con riferimento alla produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte.

Art. 8. (Funzioni amministrative e rapporti finanziari).

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province.

2. La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede al riparto dei fondi di cui all'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni, tra le Province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, di due

terzi ed un terzo dello stanziamento regionale, suddividendo la disponibilità in semestri.

3. La Giunta regionale provvede semestralmente all'assegnazione dei finanziamenti, disponendone l'erogazione in ragione del 50 per cento del fondo disponibile e sulla base dei danni accertati e dei risarcimenti da liquidare da parte dei Comitati di cui all'articolo 9. Il Piano faunistico regionale indica le modalità per garantire l'omogeneità nelle due province della percentuale del risarcimento rispetto al danno accertato.

4. La Giunta regionale, in sede di riparto dei fondi, stabilisce la quota che deve essere destinata dalle Province alla sperimentazione e alla attuazione di interventi di prevenzione dei danni, quota che comunque non può essere inferiore al 5 per cento della assegnazione.

5. La Giunta regionale può disporre comunque variazioni al riparto di cui al comma 2 in caso di parziale inutilizzo dei fondi da parte di una Provincia o per far fronte a situazioni eccezionali che interessino un singolo territorio.

Art. 9. (Comitato di gestione dei fondi).

1. Le Province istituiscono i Comitati provinciali per il fondo di cui all'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni. I Comitati sono formati dai seguenti membri:

- n. 3 designati dalle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- n. 3 designati dalle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I Comitati di cui al comma 1 sono presieduti dall'Assessore provinciale competente o da un suo delegato. La delibera di istituzione dei Comitati individua il funzionario che esercita le funzioni di segretario.

Art. 10. (Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di risarcimento).

1. La denuncia dei danni deve essere presentata contestualmente alla domanda per il risarcimento, entro il secondo giorno non festivo successivo alla

rilevazione del danno stesso, alla Provincia. Entro sette giorni dalla richiesta l'agricoltore può inviare alla Provincia l'autocertificazione dei danni subiti.

2. Le Province provvedono tempestivamente all'accertamento e alla valutazione dei danni avvalendosi, per quanto riguarda i danni alle produzioni agricole, dei servizi agricoli di zona o di proprio personale incaricato e, per quanto riguarda i danni alle produzioni zootecniche, dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

3. Le risultanze degli accertamenti con la valutazione del risarcimento da liquidare sono trasmessi ai Comitati di cui all'art. 9 entro novanta giorni dalla denuncia.

4. I Comitati di cui all'art. 9 provvedono alla liquidazione del risarcimento ritenuto ammissibile nei novanta giorni successivi alla data di trasmissione degli atti da parte delle Province.

Art. 11. (Norma finanziaria).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento annuale del cap. 4198 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà a norma dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni o con altri fondi delle aree naturali protette sia nazionali che regionali o comunque previsti annualmente da altre leggi.

Art. 12. (Abrogazioni).

1. E' abrogata la legge regionale 13 agosto 1984, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.

R.R. 23 marzo 1995, n. 14. - Disciplina dell'attività di tassidermia.

(B.U. n. 19 del 10 aprile 1995 - ediz. straord.).

SOMMARIO

Art. 1. (Definizione dell'attività).

Art. 2. (Delegazione di funzioni).

Art. 3. (Esercizio dell'attività di tassidermia).

Art. 4. (Commissione regionale per la tassidermia).

Art. 5. (Esame).

Art. 6. (Oggetto dell'attività di tassidermia).

Art. 7. (Adempimenti).

Art. 8. (Revoca dell'autorizzazione).

Art. 9. (Destinazione degli esemplari morti di fauna rara).

Art. 10. (Norma transitoria).

3. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 ma non possono esercitare l'attività di tassidermia se non per conto dell'ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'ente stesso.

Art. 4. (Commissione regionale per la tassidermia).

1. E' istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per la tassidermia presieduta da un dirigente regionale e composta da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale e da tre esperti di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti che provvede al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della tassidermia.

Art. 1. (Definizione dell'attività).

1. Ai fini del presente regolamento si intende per tassidermia l'insieme di adeguate e specifiche tecniche che rispettando l'aspetto esteriore, conserva la pelle dei vertebrati e di altre classi zoologiche per fini scientifici didattici ed amatoriali nonché la preparazione in osso di trofei.

Art. 2. (Delegazione di funzioni).

1. Le funzioni amministrative in materia di tassidermia di cui al presente regolamento sono delegate alle Province.

Art. 3. (Esercizio dell'attività di tassidermia).

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia è soggetto ad autorizzazione delle Province. Tale autorizzazione è subordinata al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della tassidermia rilasciata dalla Commissione regionale di cui all'art. 4.

2. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso la Camera di commercio industria ed artigianato del luogo di residenza non sono tenuti all'esame di cui al comma 1.

Art. 5. (Esame).

1. La domanda di ammissione all'esame, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. La prova dovrà accertare la capacità del richiedente di riconoscere le specie selvatiche con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché la sua conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di imbalsamazione e manipolazione delle sostanze utilizzate per l'attività di tassidermia.

3. La Giunta regionale decide il calendario annuale per lo svolgimento degli esami.

Art. 6. (Oggetto dell'attività di tassidermia).

1. E' consentita la preparazione tassidermica delle spoglie degli esemplari appartenenti a:

a) specie selvatiche di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché abbattute nel rispetto della normativa vigente;

b) specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) fauna domestica.

2. E' altresì consentita la preparazione tassidermica degli esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti di fauna selvatica autorizzati.

3. Le Province possono autorizzare la preparazione di ogni specie di fauna selvatica per fini didattici o scientifici.

4. L'autorizzazione di cui sopra può essere richiesta alle Province direttamente dall'interessato o attraverso il tassidermista autorizzato.

Art. 7. (Adempimenti).

1. Il tassidermista ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3, sono tenuti agli adempimenti sottoelencati: per ciascun esemplare da preparare, fatta eccezione per la fauna domestica, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro vidimato presso le Province, la specie e le generalità di chi ha consegnato il soggetto, nonché la data di consegna. Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alle Province entro il 30 di ogni mese.

2. Il tassidermista, nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie particolarmente protette, deve inviare copia del modulo di cui al comma 1 alle Province entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie.

3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno inamovibile predisposto dalle Province, indicante le generalità o la ragione sociale del tassidermista.

4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che le Province abbiano sollevato obiezione, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica. Durante tale periodo le spoglie rimangono in deposito presso il tassidermista ai sensi degli artt. 1766 e ss. del Codice civile.

5. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali le Province hanno autorizzato la preparazione tassidermica possono essere detenuti dal privato.

6. Le Province possono richiedere la disponibilità dell'animale. Nel caso di disponibilità permanente le

Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

Art. 8. (Revoca dell'autorizzazione).

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa nel caso in cui il tassidermista non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.

Art. 9. (Destinazione degli esemplari morti di fauna rara).

1. Gli esemplari morti appartenenti alle specie rare o di particolare interesse naturalistico, rinvenuti sul territorio regionale, sono raccolti e conservati presso una idonea struttura pubblica individuata dalla Giunta regionale allo scopo di effettuare un esame zoologico e sanitario e di costituire una raccolta regionale.

2. La disciplina di cui al comma 1 concerne in particolare:

- accipitriformi, falconiformi, gufo reale, gatto selvatico, lontra, lupo, martora.

L'elenco può essere modificato dalla Giunta regionale previo parere della Consulta faunistico venatoria regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

Art. 10. (Norma transitoria).

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i possessori di preparazioni tassidermiche devono darne comunicazione alle Province.

R.R. 23 marzo 1995, n. 15. - Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi.
(B.U. n. 19 del 10 aprile 1995 - ediz. straord.).

SOMMARIO

- Art 1. (Appostamenti temporanei).*
Art 2. (Classificazione degli appostamenti fissi).
Art 3. (Tabellazione).
Art 4. (Autorizzazione).
Art 5. (Archivio degli appostamenti).
Art 6. (Priorità).
Art 7. (Richiami vivi di cattura).
Art. 7 bis (Utilizzo dei richiami). (2)
Art. 8. (Attività di cattura dei richiami vivi).
Art. 9. (Gestione degli impianti e abilitazione del personale).
Art. 10. (Contingente annuale).
Art. 11. (Registri e relazioni di attività).
Art. 12. (Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo).
Art. 13. (Sostituzione richiami).
Art. 14. (Divieti).
Art. 15. (Vigilanza).
Art. 16. (Richiami vivi di allevamento).
Art. 17. (Norma transitoria).
-

TITOLO I APPOSTAMENTI DI CACCIA

Art. 1. (Appostamenti temporanei).

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali appostamenti di luoghi destinati all'attesa della selvaggina, secondo le previsioni di cui al comma 1, dell'art. 25, della legge regionale 17 maggio 1994, n 14.

Art. 2. (Classificazione degli appostamenti fissi).

1. Gli appostamenti fissi di caccia si distinguono in:

- a) appostamento fisso ordinario;
- b) appostamento fisso per colombacci;
- c) appostamento fisso per acquatici, collocato in prossimità o all'interno di un corpo d'acqua idoneo alla caccia di tali specie.

Ciascun tipo di appostamento fisso è distinto nelle due categorie: con richiami vivi e senza richiami vivi.

Art. 3. (Tabellazione).

1. Il titolare dell'appostamento fisso deve esporre all'esterno del capanno principale e di eventuali capanni complementari tabelle di cm. 25 x 33, di colore bianco, recanti la scritta in nero: "Appostamento fisso di caccia..." cui deve seguire la specificazione del tipo di appostamento ai sensi dell'art. 2.

2. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione le tabelle di segnalazione devono essere immediatamente rimosse a cura del titolare dell'appostamento.

Art. 4. (Autorizzazione).

1. Nelle domande di autorizzazione di appostamento fisso, prevista dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, l'ubicazione dell'appostamento e il rispetto delle distanze minime di legge devono essere autocertificate dal richiedente. In caso di accertata dichiarazione mendace sui requisiti necessari l'autorizzazione è revocata.

2. L'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o dalle persone autorizzate ad utilizzare l'impianto su richiesta del personale di vigilanza.

Art. 5. (Archivio degli appostamenti).

1. Le Amministrazioni provinciali predispongono annualmente la rappresentazione grafica d'insieme delle dislocazioni degli appostamenti fissi autorizzati nel territorio di competenza.

Art. 6. (Priorità).

1. Gli appostamenti fissi disponibili entro il tetto massimo fissato dal comma 3 (1) dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il rilascio ai richiedenti che ne erano titolari nell'annata venatoria 1989/90, sono rilasciati in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di impedimenti fisici all'esercizio di caccia vagante e secondo l'ordine di presentazione delle domande. La eventuale ulteriore capienza è destinata secondo l'ordine di presentazione delle domande. Le autorizzazioni sono in ogni caso rilasciate in via prioritaria a coloro che hanno effettuato l'opzione per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi ai sensi della lettera b) comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. L'assegnazione del secondo appostamento fisso, di cui al comma 9 dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, avviene, in caso di richiesta inferiore alla capienza secondo la priorità determinata dall'ordine di presentazione delle domande e, in caso di parità, dall'anzianità.

TITOLO II
USO E CATTURA DEI RICHIAMI VIVI

Art. 7. (Richiami vivi di cattura).

1. La detenzione di uccelli di cattura a fine di richiamo è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può detenere un numero massimo di dieci soggetti di cattura per ciascuna delle suddette specie, fino ad un massimo complessivo di 40 unità. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi è consentito in numero non superiore a dieci.

3. Entro il 31 gennaio 1996 (1) i proprietari di richiami vivi provvedono ad apporre a tutti i capi appartenenti alle specie di cui al comma 1, appositi anelli numerati inamovibili messi a disposizione dalle Province. La numerazione deve essere preceduta dalla sigla di provincia.

4. Le Province provvedono a rilasciare ad ogni proprietario di richiami vivi di cattura un documento

attestante il numero di anello assegnato a ciascun soggetto. Il documento di cui sopra deve essere costantemente aggiornato.

Art. 7 bis. (Utilizzo dei richiami).

1. E' consentita, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione degli stessi in gabbie tradizionali di legno o di plastica, di nylon e altro materiale simile delle seguenti dimensioni minime esterne:

a) allodola, passera d'Italia e passera mattugia:

lunghezza cm. 20;

larghezza cm. 15;

altezza cm. 20;

b) merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e storno:

lunghezza cm. 30;

larghezza cm. 25;

altezza cm. 25.

Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette.

2. Per le specie pavoncella e colombaccio è consentito l'uso di ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a 40 cm e che non contengano più di 10 soggetti.

3. E' consentita, per le gabbie già in uso una tolleranza del 10 per cento alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1. (2)

Art. 8. (Attività di cattura dei richiami vivi).

1. L'attività di cattura di uccelli finalizzata alla costituzione del patrimonio dei richiami vivi è effettuata esclusivamente da impianti provinciali autorizzati.

2. Il periodo di attività degli impianti è compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre di ogni anno. Particolari deroghe per la cattura di cesene possono essere concesse dalla Giunta regionale.

3. Le catture sono effettuate con le seguenti modalità:

a) durante le fasi operative dell'impianto devono essere presenti esclusivamente operatori in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'Istituto nazionale per la

fauna selvatica, in numero non inferiore a due unità e comunque rapportato alla capacità di approvvigionamento dell'impianto;

b) gli operatori potranno effettuare la propria attività esclusivamente nell'impianto a loro assegnato dalle Province;

c) il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse;

d) gli uccelli devono essere estratti dalle reti con la massima cura, inanellati immediatamente alle reti con i contrassegni forniti dalle Province e posti in contenitori per il trasporto nei locali destinati alle operazioni di trascrizione dei dati sugli appositi registri;

e) i locali per le stabulazioni devono essere idonei dal punto di vista strutturale e gestionale, ad assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie: ventilazione, temperatura, umidità, pulizia e disinfezione periodica;

f) i soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio di migrazioni eventualmente catturati negli impianti una volta estratti dalle reti, devono essere immediatamente liberati dopo la trascrizione dei dati riportati sull'anello, che devono essere inviati all'Istituto nazionale per la fauna selvatica con l'indicazione del nome della specie, del sesso se conosciuto, la data, la località, comune, provincia e le modalità di cattura;

g) i capi catturati accidentalmente e non appartenenti a specie detenibili, inanellabili ai sensi del comma 4 art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dovranno essere contrassegnate con appositi anelli di materiale plastico fornito dalle Province solamente nel caso in cui l'operazione di inanellamento non ne comprometta l'incolumità e la sopravvivenza e devono comunque essere liberati.

Art. 9. (Gestione degli impianti e abilitazione del personale).

1. Le Province possono gestire direttamente gli impianti di cattura di cui sono titolari, oppure stipulare apposite convenzioni, sulla base di specifici protocolli, con singoli soggetti o associazioni ritenuti idonei.

2. I protocolli di gestione devono contenere indicazioni in dettaglio relative a:

a) denominazione e localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:25.000; per gli impianti mobili l'ambito territoriale di attività;

b) tipologia: impianto fisso o mobile;

c) dimensioni delle maglie delle reti impiegate non inferiori a 32 mm. di lato per gli impianti fissi a reti verticali e non inferiori a 20 mm per gli impianti mobili a reti orizzontali e verticali;

d) individuazione su pianta in scala 1:100 dell'impianto e delle strutture accessorie utilizzate per l'alloggiamento del personale e la stabulazione dei richiami catturati;

e) individuazione del numero dei richiami vivi, suddiviso, per specie, utilizzato nell'impianto;

f) individuazione del personale addetto all'impianto;

g) indicazione dei periodi di attività dell'impianto durante l'anno;

h) modalità di controllo da parte dell'Ente titolare dell'autorizzazione sull'attività dell'impianto.

3. Le Province provvedono al rimborso delle spese di gestione dell'impianto dietro presentazione di apposita rendicontazione e delle certificazioni comprovanti la cessione dei soggetti effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 11.

4. L'ammontare complessivo delle spese non può comunque superare l'80 per cento di quanto versato per il ritiro dei richiami.

Art. 10. (Contingente annuale).

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente il numero dei soggetti catturabili per ciascuna specie, ripartendo il quantitativo fra le Province tenuto conto del numero di impianti autorizzati.

2. La Provincia annualmente assegna ad ogni impianto il quantitativo di soggetti da catturare per ciascuna specie. L'attività di cattura viene interrotta al raggiungimento di tale quantitativo.

Art. 11. (Registri e relazioni di attività).

1. La Provincia titolare dell'autorizzazione, si dota per ogni impianto, di un registro di attività sul quale sono riportati giornalmente, suddivisi per specie i seguenti dati:

a) numero complessivo di soggetti catturati;

b) numero complessivo di soggetti rimasti in giacenza;

c) numero di contrassegno di ciascun soggetto catturato;

d) dati identificativi della persona, compreso il numero di porto d'armi, a cui è stato ceduto il soggetto e data della cessione;

e) numero dei soggetti che siano deceduti per cause non dipendenti dalla volontà del gestore dell'impianto;

f) eventuali altre notizie richieste a fini statistici.

2. Le Province entro il 30 dicembre di ogni anno redigono una relazione sull'attività svolta da ciascun impianto, in base ai registri compilati negli impianti stessi. In tale relazione saranno riportati i quantitativi del catturato previsto e di quello realmente ottenuto per specie, i soggetti deceduti per cause naturali, i periodi di attività effettiva per specie, l'eventuale chiusura anticipata dovuta al raggiungimento del quantitativo stabilito all'inizio della stagione di cattura le eventuali sanzioni riportate, le date di eventuali controlli effettuati dagli organi competenti.

Art. 12. (Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo).

1. E' vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a fini di richiamo. E' consentita la cessione secondo quanto stabilito nel presente articolo.

2. Le Province fissano annualmente con proprio atto l'importo delle quote per la cessione dei soggetti catturati.

3. La cessione avviene previo versamento, su apposito conto corrente intestato alle Province dell'importo fissato per ciascuna specie.

4. Le Province predispongono, entro il 30 giugno di ogni anno liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi di cattura accordando priorità nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio da appostamento fisso ai sensi della lett. b) comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. La cessione dei soggetti catturati viene effettuata presso gli impianti di cattura, salvo diversa disposizione, secondo tempi e orari fissati da ciascuna Provincia.

Art. 13. (Sostituzione richiami).

1. L'inserimento nelle liste di prenotazione per la sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire esclusivamente dietro presentazione del soggetto non ritenuto idoneo, che verrà liberato dell'anello e rilasciato dal personale addetto all'impianto o del richiamo morto o del suo anello di identificazione o in caso di impossibilità, di un atto notorio con la indicazione delle cause e delle circostanze che determinano la richiesta di sostituzione.

Art. 14. (Divieti).

1. La caccia è vietata nel raggio di 300 metri dagli impianti di cattura nel periodo di funzionamento.

2. Gli impianti di cattura devono essere collocati ad una distanza minima di 500 metri tra loro.

3. Negli impianti di cattura è vietato tenere fucili di qualsiasi tipo, nonché partecipare alle operazioni connesse con la cattura alle persone non provviste dell'idoneità rilasciata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Gli impianti attivati per la cattura non devono mai essere lasciati incustoditi.

Art. 15. (Vigilanza).

1. La vigilanza sulle attività degli impianti è affidata ai soggetti previsti dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 16. (Richiami vivi di allevamento).

1. La detenzione e l'uso dei richiami vivi di allevamento, appartenenti alle specie cacciabili, è consentita con le stesse modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7, per i richiami vivi di cattura.

2. L'allevamento di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, destinati alla utilizzazione come richiami vivi è soggetto ad autorizzazione delle Province che determinano le prescrizioni relative comprendenti i seguenti elementi:

a) il numero massimo dei soggetti di cui è consentita la detenzione, per ciascuna specie;

b) le modalità di inanellamento e di attestazione della provenienza dei soggetti allevati;

c) la tenuta dei registri di carico e scarico.

3. I titolari di autorizzazione di allevamento di richiami vivi possono vendere gli uccelli allevati nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 compresi gli ibridi delle specie per le quali è stato concesso l'allevamento purché non utilizzati a fini di richiamo.

Art. 17. (Norma transitoria).

1. I richiami vivi detenuti in soprannumero rispetto ai limiti di cui all'art. 7 devono essere ceduti alle Province entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tale obbligo non sono tenuti gli allevatori di uccelli appartenenti alle specie cacciabili, che nello stesso periodo saranno regolarmente autorizzati dalle Province ai sensi del comma 2 dell'art. 16.

NOTE

(1) Parole così sostituite dall'art. 1 del R.R. 24 novembre 1995, n. 44.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1 del Reg. Reg.le 28 marzo 1997, n. 11.

R.R. 23 marzo 1995, n 16. - Disciplina delle zone per l'addestramento dei cani per la caccia e per le gare cinofile.

(B.U. n. 19 del 10 aprile 1995 - ediz. straord.).

SOMMARIO

- Art. 1. (Finalità).*
Art. 2. (Destinazione del territorio).
Art. 3. (Classificazione).
Art. 4. (Zone A).
Art. 5. (Zone B).
Art. 6. (Zone C).
Art. 7. (Funzionamento delle zone).
Art. 8. (Tabellazione).
Art. 9. (Norma transitoria).
-

Art. 1. (Finalità).

Il presente regolamento disciplina le zone per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

Art. 2. (Destinazione del territorio).

1. Le zone addestramento cani permanenti sono, di norma, costituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive e in aree di non particolare interesse faunistico.

2. Tali zone non possono essere contigue, e tra di loro nonché tra di esse e gli ambiti territoriali protetti deve intercorrere una distanza di almeno 500 metri.

Art. 3. (Classificazione).

1. Le zone sono di tre tipi:

a) ZONE A, a carattere temporaneo e istituite dalle Province per tutta la durata delle gare e prove di lavoro di interesse regionale o nazionale, con l'indicazione delle giornate di gara in un calendario, da pubblicare annualmente da parte della Giunta provinciale competente, d'intesa con l'Ente nazionale cinofilia italiana;

b) ZONE B, a carattere permanente, che possono essere utilizzate per le gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani durante tutto l'anno senza abbattimento della selvaggina;

C) ZONE C, a carattere temporaneo per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna, esclusivamente allevata in cattività.

2. Le Province stabiliscono i periodi nei quali è autorizzato l'addestramento e l'allenamento dei cani anche con l'abbattimento di fauna selvatica ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Le Province per ragioni di salvaguardia della fauna selvatica, possono limitare, per determinati periodi dell'anno, l'attività nella zona B.

Art. 4. (Zone A).

1. Le Province istituiscono a richiesta delle associazioni venatorie o dell'Ente nazionale cinofilia italiana, le zone A, individuate anche all'interno di ambiti pubblici protetti, purché tale attività non contrasti con la regolamentazione della gestione dell'ambito territoriale interessato e non arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna selvatica presente.

Art. 5. (Zone B).

1. Le Province istituiscono a richiesta delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli le zone B per periodi non inferiori a tre anni su una superficie unitaria non inferiore a 20 ettari, recintati in percentuale massima del 50 per cento.

2. Alla richiesta di istituzione e di affidamento devono essere allegati una planimetria in scala 1:10.000 del territorio richiesto nonché gli atti di assenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati.

3. Nelle zone B è sempre vietato lo sparo ad eccezione di quello della pistola a salve; la violazione del presente divieto è punita con la revoca della concessione.

4. In dette zone deve essere garantito, da parte dell'associazione concessionaria, un popolamento con

selvaggina naturale in relazione alla vocazione del territorio e alla capacità faunistica delle zone stesse. Le operazioni di ripopolamento sono effettuate d'intesa con le Province.

Art. 6. (Zone C).

1. Le Province istituiscono, a richiesta delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile riconosciute, delle associazioni professionali degli addestratori cinofili e degli imprenditori agricoli, le zone C. La costituzione di zone C deve riferirsi a territori in corpo unico che abbiano superficie non inferiore a 6 ettari e non superiore a 30 ettari.

2. Nelle zone C è fatto divieto di abbattimento di animali selvatici che non siano quelli allevati in cattività e di volta in volta liberati per l'addestramento degli ausiliari; la violazione a detto divieto è punita con la revoca immediata della concessione.

3. La domanda di affidamento in gestione è accompagnata da atto mediante il quale i proprietari o i conduttori dei terreni interessati mettono a disposizione i terreni al richiedente.

Art. 7. (Funzionamento delle zone).

1. Le modalità di funzionamento delle zone A - B e C sono regolamentate dalle Province con apposito atto. In particolare sono disciplinate le modalità di fruizione e le eventuali quote di accesso nonché i compiti di vigilanza.

Art. 8. (Tabellazione).

1. Le zone addestramento cani devono essere segnalate da tabelle di cm. 25 per cm. 33, apposte a cura dei gestori, recanti la indicazione del tipo di zona e collocate in modo che siano visibili l'una all'altra.

2. Le tabelle devono essere a fondo colorato, a seconda del tipo di zona, nel modo seguente:

ZONA A: colore verde

ZONA B: colore azzurro

ZONA C: colore rosso.

Art. 9. (Norma transitoria).

1. Le zone addestramento cani già istituite sono adeguate alle norme del presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore.

R.R. 3 aprile 1995, n. 19. - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.
(B.U. n. 19 del 10 aprile 1995 - ediz. straord.).

SOMMARIO

Art. 1. (Finalità).
Art. 2. (Organi degli A.T.C.).
Art. 3. (Comitato di gestione: natura giuridica e composizione).
Art. 4. (Prima costituzione dei comitati di gestione).
Art. 5. (Funzionamento del comitato di gestione - Statuto).
Art. 6. (Composizione e funzionamento dell'Ufficio di presidenza).
Art. 7. (Decadenza).
Art. 8. (Compiti del comitato di gestione).
Art. 9. (Indici di densità venatoria).
Art. 10. (Deroghe agli indici di densità).
Art. 11. (Accordi interregionali per reciprocità di accesso). (1b)
Art. 12. (Residenza venatoria e mobilità venatoria).
Art. 13. (Procedure per l'ammissione agli A.T.C.). (2)
Art. 14. (Tesserino venatorio).
Art. 15. (Bilancio).
Art. 16. (Dotazione finanziaria).
Art. 17. (Spese di funzionamento).
Art. 18. (Personale).
Art. 19. (Piani di approvvigionamento).
Art. 20. (Fornitura per fabbisogni straordinari).
Art. 21. (Procedure per gli approvvigionamenti).
Art. 22. (Trattativa privata).
Art. 23. (Richiesta preventiva di offerte).
Art. 24. (Verifica e liquidazione delle fatture).
Art. 25. (Servizio di cassa).
Art. 26. (Finanziamento di progetti finalizzati).
Art. 27. (Rendicontazione).
Art. 28. (A.T.C. interprovinciali).
Art. 29. (Norme transitorie).

Art. 1. (Finalità).

1. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attività venatoria è ripartito con le modalità previste dagli artt. 3 e 10 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in ambiti territoriali di caccia di seguito denominati A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica.

2. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, devono essere ricompresi in un unico A.T.C. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti (1).

Art. 2. (Organi degli A.T.C.).

1. Ogni A.T.C. è dotato dei seguenti organi:

- Comitato di Gestione;
- Presidente;
- Ufficio di presidenza;
- Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3. (Comitato di gestione: natura giuridica e composizione).

1. I comitati di gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini di lucro, ad essi è affidata la gestione degli A.T.C. I comitati di gestione si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice civile, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il comitato di gestione è composto da 20 membri, di cui:

a) 6 designati dalle strutture locali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) 6 designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C.;

c) 4 designati da Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata nel territorio dell'A.T.C.;

d) 4 designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

3. I componenti dei comitati, alla scadenza del primo mandato, possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Il comitato resta in carica quattro anni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e viene rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 4. (Prima costituzione dei comitati di gestione).

1. Le Province provvedono alla prima costituzione e alla nomina dei comitati di gestione, entro trenta giorni dalla istituzione degli A.T.C.

2. I comitati restano in carica fino alla scadenza della prima delimitazione degli A.T.C., come determinata dalle norme transitorie di cui al comma 2, dell'art. 42, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

3. La costituzione del comitato è valida se sono stati designati almeno 16 componenti.

Art. 5. (Funzionamento del comitato di gestione - Statuto).

1. Il funzionamento del comitato di gestione è regolato dallo Statuto. Lo Statuto disciplina:

a) le modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C.;

b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il comitato di gestione;

c) le forme di impiego del volontariato;

d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;

e) le modalità di consultazione dei cacciatori.

2. Lo Statuto si uniforma in particolare ai seguenti principi:

a) il comitato elegge al suo interno il presidente con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

b) i componenti dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente che ne fa parte di diritto, sono eletti, all'interno del comitato, a maggioranza relativa;

c) il presidente, convoca e presiede il comitato provvedendo alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte dei componenti il comitato, curandone l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di presidenza per l'adozione di provvedimenti di ordinaria gestione tecnica ed amministrativa, per l'attuazione degli atti adottati dal comitato e per l'adozione di provvedimenti d'urgenza che sottoporrà a ratifica nella seduta del comitato immediatamente successiva;

d) le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri designati;

e) le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi;

f) le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del comitato di gestione sono svolte dal membro più giovane di età tra i presenti.

Art. 6. (Composizione e funzionamento dell'Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza è composto:

a) dal Presidente del comitato di gestione;

b) da tre membri eletti all'interno del comitato, con voto limitato a due.

2. L'Ufficio di presidenza, rappresenta l'esecutivo del comitato di gestione. Ad esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti che successivamente dovranno essere portati a ratifica del comitato di gestione.

Art. 7. (Decadenza).

1. I componenti del comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

a) a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato;

b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

2. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del comitato e provvede, in via sostitutiva alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del comitato di cui sia stata disposta la decadenza non può essere nuovamente nominato.

3. I comitati interessati decadono in caso di adozione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è stabilita, contestualmente alla ridefinizione degli A.T.C., dal Consiglio regionale.

Art. 8. (Compiti del comitato di gestione).

1. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) su domanda decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti **(1a)**;

b) propone programmi di intervento mediante progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito, gli interventi di miglioramento degli habitat, le immissioni di selvaggina, la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile, proponendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

c) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica;

d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

e) provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e all'erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

f) delibera le eventuali modifiche allo statuto;

g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'A.T.C.;

h) stabilisce le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dal comma 6, dell'art. 11, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, il comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.

3. Gli atti del comitato vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia, e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 9. (Indici di densità venatoria).

1. Tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie, è fissato in 1:8 il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibili e superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per ciascun A.T.C.

Art. 10. (Deroghe agli indici di densità).

1. E' facoltà dei comitati di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale con delibera motivata che dia atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi del comma 8, dell'art. 14, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tali deliberazioni sono trasmesse alla Provincia almeno trenta giorni prima della loro esecutività.

2. La Provincia può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.

Art. 11. (Accordi interregionali per reciprocità di accesso).

1. In ciascun A.T.C. il 10 per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, con criteri di mobilità, l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del 10 per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

- a) residenza venatoria;
- b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
- c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all'interno della regione, con le modalità previste dall'art 12. **(1b)**

Art. 12. (Residenza venatoria e mobilità venatoria).

1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella regione, che ne determina la residenza venatoria **(1c)**.

2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente **(1c)**.

3. La iscrizione agli A.T.C. della regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall'art. 13 **(1c)**.

4. A ciascun cacciatore residente in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina

migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

5. I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta possono esercitare tale attività nell'A.T.C. in cui opera la squadra anche se diverso da quello prescelto come residenza venatoria.

Art. 13. (Procedure per l'ammissione agli A.T.C.).

1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richiesta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

- b1) - residenza anagrafica in Umbria;
- b2) - possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;
- b3) - svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;
- b4) - residenza in A.T.C. limitrofi;
- b5) - nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.;

per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

2. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art. 11.

3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che,

entro 15 giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. Il Comitato di gestione deve dare risposta entro 30 giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

4. Gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta, sono trasmessi alla Provincia competente entro il 10 luglio di ogni anno.

5. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai Comitati di gestione degli A.T.C. (2)

Art. 14. (Tesserino venatorio).

1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.

Art. 15. (Bilancio).

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno il comitato di gestione predispose, ed invia alla Provincia che lo approva, il bilancio annuale di previsione costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, nonché da una relazione programmatica.

Art. 16. (Dotazione finanziaria).

1. Il fondo di dotazione finanziaria del comitato di gestione è composto da:

a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;

b) finanziamento erogato dalle Province in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo per le spese di funzionamento;

c) fondi erogati dalle Province su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale presentati dal comitato di gestione;

d) fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e

dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

2. In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all'A.T.C. per il primo anno di funzionamento del comitato, il finanziamento di cui al comma 1 della lettera b) calcolato in proporzione alla superficie territoriale dell'A.T.C.

Art. 17. (Spese di funzionamento).

1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;

b) spese di funzionamento:

- locazione della sede;

- servizi connessi all'uso dei locali;

- cancelleria;

- spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici.

Art. 18. (Personale).

1. E' fatto espresso divieto ai comitati di gestione di stabilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In caso di inadempienza i componenti del comitato rispondono solidamente dei danni derivanti.

2. I comitati di gestione possono richiedere, per il loro funzionamento, agli Enti locali interessati alla gestione, il comando presso le proprie strutture di personale tecnico e/o amministrativo.

Art. 19. (Piani di approvvigionamento).

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

Art. 20. (Fornitura per fabbisogni straordinari).

1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa

copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 21. (Procedure per gli approvvigionamenti).

1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata.

2. Le spese minute ed urgenti di cui all'art. 25 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo.

Art. 22. (Trattativa privata).

1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a lire 5.000.000 e per le quali ricorrono i presupposti di urgenza, il presidente del comitato di gestione o un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione.

2. Il preventivo viene sottoposto dal presidente all'esame dell'Ufficio di presidenza per ricevere l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.

Art. 23. (Richiesta preventiva di offerte).

1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a L. 5.000.000 il presidente del comitato di gestione o un suo delegato provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalità della fornitura o prestazione e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta.

2. Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse contenenti all'esterno la dicitura: "Offerta relativa a".

3. L'apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza di almeno 3 membri del comitato di cui uno fra i designati nel comitato stesso dalla Provincia, oltre al presidente.

4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente.

Art. 24. (Verifica e liquidazione delle fatture).

1. Esperita la trattativa privata con le modalità di cui agli articoli 22 e 23, verrà data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.

2. Il presidente o altro membro dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.

3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.

4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili.

Art. 25. (Servizio di cassa).

1. Al fine di garantire le spese minute, per le quali non è possibile seguire le procedure di cui agli artt. 22 e 23, il presidente o altro membro del Comitato da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore a L. 3.000.000 per ciascun trimestre.

2. Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

Art. 26. (Finanziamento di progetti finalizzati).

1. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale devono essere presentati alla Provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della Provincia dei progetti finalizzati comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.

4. I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

5. Le Province per il finanziamento dei progetti finalizzati di cui all'art. 16 possono disporre anticipazioni del finanziamento.

Art. 27. (Rendicontazione).

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il presidente del comitato di gestione deve presentare alla Provincia il rendiconto finale, delle spese effettuate corredato da una relazione illustrativa.

2. In caso di inadempienza la Provincia può disporre la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

3. Al rendiconto devono essere allegati copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.

Art. 28. (A.T.C. interprovinciali).

1. Le competenze delle Province previste nel presente regolamento, in caso di A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla Provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C.

Art. 29. (Norme transitorie).

1. I termini previsti per le procedure di ammissione agli A.T.C., per l'anno 1995, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Nel primo anno di attività dei comitati di gestione degli A.T.C., la Provincia può attivare interventi sostitutivi, su richiesta del comitato stesso, in caso di dichiarata impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati. In questo caso non si applica la decadenza del comitato prevista dall'art. 7.

3. Per la stagione venatoria 1995/96 la determinazione del numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. determinato calcolando la densità venatoria secondo l'indice indicato all'art. 9, assumendo la superficie agro-silvo-pastorale quale

quota, proporzionale alla superficie territoriale complessiva dell'A.T.C. della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

4. Per la stagione venatoria 1995/96 è consentita la libera circolazione all'interno delle aree contigue istituite ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, dei cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, anche se appartenenti a più ambiti territoriali di caccia, purché titolari di residenza venatoria in uno di questi (3).

5. Per la stagione venatoria 1996-1997 i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 13 sono fissati al 31 maggio. Le iscrizioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria avvenute nella stagione venatoria 1995/96 sono confermate, salvo domanda di variazione da presentare entro il 31 maggio con le modalità previste dal primo comma dell'art. 13 (4).

NOTE

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 del Reg. reg.le 17 agosto 1995, n. 37.

(1a) Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

(1b) Articolo così modificato dall'art. 1 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

(1c) Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

(2) Articolo già sostituito dall'art. 1 del Reg. Reg.le 14 giugno 1996, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2 del Reg. reg.le 17 agosto 1995, n. 37.

(4) comma aggiunto dall'art. 2 del Reg. Reg.le 14 giugno 1996, n. 11.

R.R. 9 agosto 1995, n. 34. - Disciplina degli allevamenti e dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
(B.U. n. 43 del 23 agosto 1995).

SOMMARIO

- Art. 1. (Finalità).*
Art. 2. (Funzioni amministrative).
Art. 3. (Autorizzazione).
Art. 4. (Cessazione).
Art. 5. (Prelievo delle specie allevate). (2b)
Art. 6. (Registro).
Art. 7. (Tabellazione).
Art. 8. (Distanza degli allevamenti ornamentali e amatoriali).
Art. 9. (Finalità dei centri di riproduzione di fauna selvatica).
Art. 10. (Dimensioni dei centri).
Art. 11. (Commercializzazione).
Art. 12. (Finalità).
Art. 13. (Individuazione).
Art. 14. (Abbattimento e commercializzazione).
Art. 15. (Finalità).
Art. 16. (Limiti di capi).
Art. 17. (Divieti).
Art. 17 bis. (Detenzione e allevamento di uccelli di ornicultori e
Art. 18. (Finalità).
Art. 19. (Dimensioni).
Art. 20. (Norme transitorie).

SEZ. I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Finalità).

1. Il presente regolamento disciplina l'allevamento a scopo alimentare, di ripopolamento, amatoriale e ornamentale e i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

2. Sono consentiti la detenzione e l'allevamento di animali selvatici appartenenti alle specie cacciabili, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, previa autorizzazione delle Province e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Nei centri pubblici e di riproduzione di fauna selvatica possono essere autorizzati interventi per la immissione e l'incremento di specie selvatiche protette (1).

2 bis. Sono altresì consentite, a scopo amatoriale o ornamentale la detenzione, il commercio e la esposizione di avifauna nata in cattività, con le modalità di cui all'art. 17 bis (2).

3. La Giunta regionale e le Province possono sospendere per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, l'allevamento di determinate specie per periodi definiti.

Art. 2. (Funzioni amministrative).

1. Le funzioni amministrative in materia di allevamenti e di centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica sono esercitate dalle Province.

2. La domanda di autorizzazione all'allevamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) cartografia in scala 1:25.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
- b) certificati o elenchi catastali dei terreni sui quali si intende attuare l'allevamento;
- c) relazione contenente la indicazione delle specie e del numero degli animali da allevare, la provenienza dei riproduttori, il tipo di strutture previste per il relativo disegno tecnico, nonché una analisi dell'ambiente.

3. La domanda di allevamento a scopo amatoriale e ornamentale non necessita della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 2, ma deve contenere la indicazione del numero, delle specie e la provenienza degli animali e la località dove si intende detenerli.

4. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia nel rispetto del presente regolamento.

Art. 3. (Autorizzazione).

1. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata e la durata dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

3. Eventuali variazioni sono concesse con le stesse modalità dell'autorizzazione.

Art. 4. (Cessazione).

1. L'autorizzazione può cessare per le seguenti cause:

a) RINUNZIA - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta alle Province;

b) DECADENZA - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;

c) REVOCA - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida delle Province per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti (2a).

2. In caso di cessazione dell'allevamento le Province possono disporre la destinazione degli animali per ripopolamento e la rimozione delle strutture.

Art. 5. (Prelievo delle specie allevate). (2b)

1. Negli allevamenti di qualsiasi tipo e nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica è vietato l'esercizio venatorio. E' consentito altresì, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nei soli centri privati, al titolare, ai suoi dipendenti ed a persone nominativamente indicate il prelievo di animali allevati in azienda, appartenenti alle specie di fauna selvatica per le quali è concessa l'autorizzazione con i mezzi di cui all'art. 13, della legge anzidetta.

2. Le persone nominativamente indicate sono registrate prima dell'inizio del prelievo mediante abbattimento su apposito registro vidimato dalla

Provincia, ed agli stessi è rilasciata copia dell'autorizzazione e del numero dei capi acquisiti. (2b)

Art. 6. (Registro).

1. A cura dei titolari degli allevamenti, esclusi quelli a scopo amatoriale e ornamentale, deve essere tenuto un registro vidimato dalle Province nel quale devono essere annotati tutti i dati dall'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati e la certificazione dei capi venduti. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento e del veterinario della Unità sanitaria locale competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

Art. 7. (Tabellazione).

1. I confini perimetrali degli allevamenti esclusi quelli a scopo amatoriale o ornamentale, devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta "divieto di caccia" e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dal comma 2 e 3 dell'art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

Art. 8. (Distanza degli allevamenti ornamentali e amatoriali).

1. Gli allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale non possono essere contigui fra loro.

SEZ. II

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA

Art. 9. (Finalità dei centri di riproduzione di fauna selvatica).

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 17 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono istituiti per l'allevamento e l'incremento di fauna autoctona prioritariamente delle

specie di particolare interesse naturalistico o venatorio, indicate dal Piano faunistico venatorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

2. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti per l'allevamento e l'incremento delle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo.

Art. 10. (Dimensioni dei centri).

1. I centri privati possono essere istituiti su terreni in corpo unico di superficie non inferiore a 20 ettari e non superiore a 90 devono garantire trascorsi due anni dalla data di rilascio della autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche del territorio interessato.

2. Il limite minimo di cui al comma 1 può essere ridotto fino al 50 per cento nelle zone montane svantaggiate di cui all'art. 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva comunitaria 28 aprile 1975, n. 268.

3. I riproduttori da destinare ai centri di riproduzione di selvaggina devono preferibilmente provenire dal territorio regionale o da località con caratteristiche ambientali simili. In ogni caso i capi destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria e attestante la loro provenienza.

Art. 11. (Commercializzazione).

1. Gli Enti pubblici e i privati titolari dei centri sono tenuti a comunicare alle Province entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei riproduttori disponibili.

2. La selvaggina disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti pubblici ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

3. Gli enti pubblici gestori e i privati titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alla normativa sanitaria vigente in materia di allevamenti zootecnici e della commercializzazione del prodotto.

SEZ. III

ALLEVAMENTI A SCOPO ALIMENTARE

Art. 12. (Finalità).

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di carni di ungulati, galliformi, anatidi, lepri e conigli selvatici.

Art. 13. (Individuazione).

1. Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta capi per gli uccelli.

Art. 14. (Abbattimento e commercializzazione).

1. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da fuoco, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione. La vendita di capi morti o vivi da destinarsi ad altri allevamenti a scopo alimentare è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegni inamovibili o indelebili da cui rilevarne l'esatta provenienza.

2. I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, di volta in volta, essere autorizzati dalle Province a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.

SEZ. IV

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO AMATORIALE O ORNAMENTALE

Art. 15. (Finalità).

1. Gli allevamenti per la produzione di animali selvatici per fini amatoriali o ornamentali sono autorizzati per gli uccelli provenienti da allevamenti e i mammiferi appartenenti alle specie cacciabili di cui

all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ad eccezione del cinghiale, della lepre, del coniglio selvatico e della coturnice di cui è vietata la detenzione a scopo amatoriale (1).

Art. 16. (Limiti di capi).

1. Il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento, la detenzione a scopo amatoriale o ornamentale è di sei per ciascuna specie di uccelli e di tre per ciascuna specie di mammiferi.

2. Eventuali piccoli nati devono essere utilizzati per la sostituzione degli adulti o ceduti immediatamente dopo lo svezzamento.

3. La detenzione di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale inferiore a sei capi complessivi non è soggetta ad autorizzazione.

Art. 17. (Divieti).

1. Sono vietate la commercializzazione e la immissione nel territorio degli animali selvatici allevati a scopo amatoriale o ornamentale. Le Province possono autorizzare l'immissione di soggetti ritenuti idonei con apposito provvedimento.

2. E' vietato l'allevamento a scopo amatoriale o ornamentale di animali selvatici in forma estensiva. A tale scopo le strutture di contenimento devono avere dimensioni tali da consentire un agevole controllo a vista degli animali.

Art. 17 bis. (Detenzione e allevamento di uccelli di ornicultori e espositori).

1. Agli ornicultori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2 nonché il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché siano rispettate le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di detenzione:

a) che siano nati in cattività;

b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto, se l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicultori italiani (FOI) il numero di matricola si identifica con il relativo numero del Registro nazionale allevatori (RNA);

c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello apposto a ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti detenuti, i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di cessione l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il nominativo dell'acquirente;

d) nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente soggetti identificabili mediante contrassegno; a tali manifestazioni possono partecipare anche espositori non residenti in Umbria purché in possesso di analoghe autorizzazioni rilasciate dalle autorità del luogo di provenienza.

2. E' comunque vietata la detenzione di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette o rare o comunque per motivi di tutela del patrimonio avifaunistico regionale. Il provvedimento di divieto è adottato dalla Giunta regionale, sentite le associazioni ornitologiche riconosciute presenti in forma organizzata nel territorio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento". (3)

SEZ. V

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

Art. 18. (Finalità).

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono autorizzati ai fini della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico venatorio regionale per l'incremento del patrimonio faunistico.

Art. 19. (Dimensioni).

1. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono mantenere un numero minimo di riproduttori pari a 20 capi.

SEZ. VI

NORME TRANSITORIE

Art. 20. (Norme transitorie).

1. Gli allevamenti e i centri di riproduzione di fauna selvatica già esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I titolari di allevamenti di cinghiale, lepre, coniglio selvatico e coturnice a scopo amatoriale o ornamentale devono cessare l'allevamento entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunicare alle Province la destinazione degli animali allevati.

NOTE

(1) Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 2 novembre 1998, n. 36.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 29 ottobre 1997, n. 33.

(2a) Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 2 novembre 1998, n. 36.

(2b) Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.R. 2 novembre 1998, n. 36.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 2 del R.R. 29 ottobre 1997, n. 33.

R.R. 9 agosto 1995, n. 35. - Norme per la gestione delle Aziende faunistico venatorie e agriturismo- venatorie.
(B.U. n. 43 del 23 agosto 1995).

SOMMARIO

- Art. 1. (Definizione).*
Art. 2. (Immissioni).
Art. 3. (Prelievo).
Art. 4. (Registro).
Art. 5. (Danni).
Art. 6. (Addestramento cani).
Art. 7. Art. 7. (Raccolta uova e protezione nidiate).
Art. 8. (Idoneità del territorio).
Art. 9. (Durata).
Art. 10. (Presupposti della concessione).
Art. 11. (Limiti di superficie).
Art. 12. (Domanda).
Art. 13. (Disciplina della concessione).
Art. 14. (Tabellazione).
Art. 15. (Vigilanza).
Art. 16. (Allevamento in cattività).
Art. 17. (Rinnovo).
Art. 18. (Riduzione o ampliamento).
Art. 19. (Deroghe al prelievo delle specie autorizzate).
Art. 20. (Deroghe al limite di distanza). (I)
Art. 21. (Norme finali e transitorie).

Art. 1. (Definizione).

1. Le aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale e di difendere la fauna autoctona e naturalizzata per consentirne lo sviluppo e l'irradiazione nel restante territorio, nonché di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria.

2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al

perseguimento delle finalità previste dalla vigente normativa per le aziende faunistico-venatorie.

3. In tali aziende la caccia è consentita secondo le norme del calendario venatorio sulla base di piani di abbattimento autorizzati dalle Province.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo la utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento. Le aziende agri-turistico-venatorie devono essere situate nei territori indicati dal piano faunistico venatorio provinciale.

5. Su richiesta del concessionario, le Province possono trasformare le aziende faunistico-venatorie in atto alla data del 31 dicembre 1993, anche in deroga al criterio territoriale di cui al comma 4, in aziende agri-turistico-venatorie.

Art. 2. (Immissioni).

1. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la immissione delle seguenti specie:

- fagiano
- starna
- pernice rossa
- lepre
- anatidi
- ungulati

secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di cui all'art. 13. Tali immissioni potranno effettuarsi nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 agosto di ogni anno nel rispetto del disciplinare di cui all'art. 13.

2. Le immissioni di selvaggina devono avvenire alla presenza di agenti dipendenti dalle Province o dal Corpo forestale dello Stato.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita la immissione di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie di cui è consentita la caccia, anche oltre i limiti di tempo di cui al comma 1 e al di fuori delle modalità di cui al comma 2.

4. In tutte le aziende la selvaggina destinata alla immissione, di cui deve comunque essere certificata la provenienza, deve essere garantita sotto il profilo sanitario e corrispondere alle specie autorizzate o agli ibridi di cui al comma 8 dell'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

Art. 3. (Prelievo).

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie il prelievo di selvaggina, appartenente alle specie di cui è autorizzata la immissione come previsto all'art. 2 è consentito al titolare della concessione ed a chi dal medesimo autorizzato; il titolare ha l'obbligo di verificare se le persone da lui autorizzate ad effettuare prelievi di selvaggina siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Il prelievo delle risorse faunistiche nelle aziende faunistico-venatorie, è autorizzato dalla Provincia sulla base dei piani che il titolare della concessione deve presentare entro il 31 luglio di ogni anno, dai quali deve risultare:

a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente;

b) eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 2, comma 2;

c) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione.

3. Le Province comunicano entro il 31 agosto di ogni anno al titolare della concessione il prelievo autorizzato ai sensi del comma 6, le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione entro tale data i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale.

4. Per la valutazione sulla consistenza faunistica anche ai fini del prelievo, le Province possono effettuare accertamenti in qualsiasi momento.

5. Il prelievo di selvaggina deve essere rapportato alla densità delle singole specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve, salvo casi particolari, compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso.

6. Il prelievo di selvaggina a mezzo di abbattimento, nelle aziende faunistico-venatorie, è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal calendario venatorio ad eccezione dei limiti di carniere. Le Province possono autorizzare, anche al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata al ripopolamento.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la caccia al colombaccio da appostamento fisso nel

numero di 1 ogni 200 ha di superficie, ed al germano reale o ibridi di tale specie. A tali appostamenti si applica la normativa di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, quella relativa alle tasse di concessione regionale, nonché il regolamento regionale sulla disciplina degli appostamenti.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito solo il prelievo di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria con la sola esclusione dei giorni di silenzio venatorio; l'esercizio venatorio all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie non è soggetto ai limiti di carniere e di giorni settimanali previsti dal calendario venatorio.

9. Il prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie deve risultare documentato con le modalità previste dalle Province.

Art. 4. (Registro).

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare della concessione un apposito registro, vidimato dalle Province su cui devono essere annotati i capi complessivamente prelevati distinti per sesso, per ogni giornata di caccia, nonché i capi immessi suddivisi per classe di età e sesso e relative date. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza dipendenti dalla pubblica amministrazione.

Art. 5. (Danni).

1. Sono a carico del titolare della concessione eventuali danni provocati dalla selvaggina o dall'esercizio dell'attività venatoria alle colture agricole all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

Art. 6. (Addestramento cani).

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio purché non comportino l'abbattimento della selvaggina.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti tutto l'anno. L'abbattimento di selvaggina, per le prove, è consentito con le modalità previste dal regolamento regionale per la disciplina delle zone per l'addestramento cani.

Art. 7. (Raccolta uova e protezione nidiate).

1. Qualora vengano accertati i danni a nidiate di selvaggina, è consentito al titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curarne la schiusa e l'allevamento dei nati è consentito altresì l'uso del cane per l'individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni derivanti dallo svolgimento di lavorazioni agricole. Tale prelievo deve essere annotato nel registro di cui all'art. 4.

Art. 8. (Idoneità del territorio).

1. Il territorio oggetto della concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie deve avere continuità di superficie, non presentare, in misura superiore al 10 per cento e in corpo unico, una monocoltura agraria annua di qualsiasi tipo e genere e le colture annue devono alternarsi nel tempo e nello spazio; l'ambiente fisico e biotico deve essere in buono stato di conservazione.

Art. 9. (Durata).

1. La concessione per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ha durata di 5 anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

2. La concessione può venire meno per le seguenti cause:

- a) rinunzia;
- b) decadenza;
- c) revoca;

a) RINUNZIA.

Il titolare può in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta al Presidente della Provincia.

b) DECADENZA.

Il titolare decade da ogni suo diritto ove non abbia proceduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall'art. 17.

C) REVOCA.

La revoca della concessione è disposta, previa diffida, dalla Provincia per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti.

3. In caso di rinunzia, decadenza o revoca, le Province decidono, entro sei mesi, la destinazione dell'ambito territoriale interessato. In mancanza di tale provvedimento, il territorio è da considerarsi libero da vincoli alla scadenza dei sei mesi. Le Province possono, entro tale data effettuare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare della azienda. In attesa della definitiva destinazione del territorio dell'azienda, nell'ambito è istituito d'ufficio il divieto di caccia temporaneo, pur mantenendo la tabellazione esistente.

Art. 10. (Presupposti della concessione).

1. Il rilascio della concessione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere richiesto dal proprietario dei terreni interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario. Qualora i terreni per i quali si chiede la concessione appartengano a più proprietari o conduttori ai fini della concessione, gli stessi possono riunirsi in consorzio, la cui durata non deve essere inferiore al periodo per il quale è richiesta la concessione.

Art. 11. (Limiti di superficie).

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, la estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ha 300 e la estensione delle singole aziende agriturismo-venatorie non può essere inferiore ad ha 100.

Art. 12. (Domanda).

1. La domanda di concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria e agri-turistico-venatoria va inoltrata, in carta legale, al Presidente della Provincia corredata dei seguenti documenti che devono essere presentati in duplice copia:

a) mappa in scala 1:10.000 del perimetro per il quale si richiede la concessione;

b) carta topografica in scala 1:25.000 comprendente la zona per la quale si chiede la concessione;

c) certificati o elenchi catastali dei terreni oggetto della richiesta;

d) atti di adesione, con firma autenticata, dei proprietari o conduttori dei fondi per i quali è richiesta la concessione; in caso di gestione consorziale l'adesione può risultare da copia dell'atto costitutivo recante l'indicazione della durata, degli scopi e del legale rappresentante del consorzio stesso;

e) relazione tecnica indicante:

I) PER LE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE:

1) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione culturale delle aree coltivate con relativo ettaggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;

2) precisazioni, a seconda dei casi, sul modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

3) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale;

4) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le tipiche popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche specie protette di particolare interesse naturalistico presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;

5) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e relativo piano di massima di abbattimento quantitativo. Nel caso degli ungulati il piano di prelievo dovrà essere di tipo quali-quantitativo con suddivisione dei capi da abbattere per sesso e classi di età;

6) dati sulla consistenza di popolazione di ciascuna specie sulla quale si intende esercitare il prelievo venatorio. Nel caso si tratti di ungulati andrà riportata anche la struttura di popolazione suddivisa per classi d'età e di sesso;

7) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari ospitati e liberati annualmente;

8) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite, ripopolamento, introduzione o reintroduzione, i quantitativi annui di soggetti che si intende liberare nonché la durata dei programmi stessi;

9) organizzazione della vigilanza.

II) PER LE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE:

1) caratterizzazione ambientale del territorio;

2) eventuale inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree dismesse ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88, concernente il ritiro dei seminativi della produzione;

3) precisazione dei modelli di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

4) sintetica caratterizzazione faunistica del territorio;

5) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

6) descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della o delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre e immettere annualmente;

7) organizzazione della vigilanza.

2. Il provvedimento di concessione o diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 13. (Disciplina della concessione).

1. Le Province, sulla base dei piani di assestamento e gestione allegati alla domanda, redigono un apposito disciplinare, che è parte integrante del provvedimento di concessione di azienda faunistico-venatoria; in esso debbono risultare gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul territorio, i tempi per la relativa attuazione, le specie di selvaggina per il cui sviluppo ed irradiazione è rilasciata la concessione, nonché il rapporto minimo tra selvaggina e territorio.

2. Il provvedimento di concessione di azienda agri-turistico-venatoria deve indicare le specie selvatiche di cui è autorizzata la immissione e il prelievo.

3. Nel provvedimento di concessione delle aziende è anche determinato il numero massimo dei capi di selvaggina di cui è consentita la detenzione in

allevamento per gli scopi e con le modalità previste dall'art. 16.

Art. 14. (Tabellazione).

1. Il perimetro delle aziende deve essere tabellato, a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli sui quali deve figurare la seguente scritta: "Azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria". Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero sul fondo bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

2. La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.

Art. 15. (Vigilanza).

1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori nella misura almeno di uno ogni 500 ha. o frazione pari o superiore a 100 ha. I nominativi degli agenti di vigilanza ed ogni loro eventuale variazione devono essere tempestivamente comunicati alle Province.

2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria disposta dagli enti pubblici competenti.

Art. 16. (Allevamento in cattività).

1. Il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria nell'ambito dell'azienda può produrre in cattività le specie di selvaggina previste dal disciplinare di cui all'art. 13 nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati.

Art. 17. (Rinnovo).

1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili ad ogni scadenza su richiesta scritta del titolare da presentarsi al Presidente della Provincia almeno sei mesi prima della scadenza.

2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente autorizzazione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda faunistico-venatoria.

3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentare i mutamenti stessi ed in particolare una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

Art. 18. (Riduzione o ampliamento).

1. La riduzione o ampliamento dell'area dell'azienda è richiesta e concessa con le stesse modalità della domanda di concessione.

Art. 19. (Deroghe al prelievo delle specie autorizzate).

1. Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di concessione e relativi disciplinari di cui all'art. 13; è fatta eccezione per la volpe e comunque nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio.

2. Eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, sono consentite su espressa autorizzazione delle Province.

Art. 20. (Deroghe al limite di distanza).
(Articolo abrogato) (1)

Art. 21. (Norme finali e transitorie).

1. E' abrogato il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.

2. Fino alla approvazione del Piano faunistico venatorio regionale le Province determinano di volta in volta la idoneità dei territori dove possono essere autorizzate le aziende faunistico-venatorie e agri-

turistico-venatorie secondo i principi dettati dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Su richiesta del concessionario, le Province possono trasformare le aziende faunistico-venatorie in aziende agri-turistico-venatorie verificando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, adottando le stesse procedure previste per i rinnovi dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17.

4. (Omissis) (2).

NOTE

(1) Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

(2) Comma soppresso dall'art. 1 del R.R. 24 novembre 1995, n. 43.

R.R. 27 luglio 1999, n. 23. - Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.

(B.U. n. 43 del 4 agosto 1999).

SOMMARIO

Art.1. (Finalità)

Art.2. (Delimitazione dei territori vocati)

Art.3. (Gestione faunistica dei cervidi e bovidi)

Art.4. (Soggetti abilitati per la gestione dei cervidi e bovidi)

Art.5. (Norme, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione)

Art.6. (Recupero dei capi feriti)

Art.7. (Controllo sui capi abbattuti)

Art.8. (Gestione dei cervidi e bovidi in aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie)

Art.9. (Norme transitorie e finali)

Art. 1. (Finalità).

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano faunistico regionale e finalizzati al mantenimento, per comprensori omogenei, della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi in relazione alle esigenze di ciascuna specie.

Art. 2. (Delimitazione dei territori vocati).

1. Le Province, sentiti gli A.T.C., individuano le zone vocate prevedendo la suddivisione delle medesime in distretti che, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, potranno avere una superficie compresa tra i 1.000 e 15.000 ettari.

2. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono utilizzare, per ciascun distretto, a seconda delle dimensioni e delle necessità, uno o più referenti locali da individuare tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4.

Art. 3. (Gestione faunistica dei cervidi e bovidi).

1. La gestione faunistica dei cervidi e bovidi è attuata dai Comitati di gestione degli A.T.C. che, con la collaborazione operativa dei cacciatori iscritti ed in possesso dell'attestato di cui alle lettere a) o b) dell'art. 4, provvedono a:

a) attuare gli obiettivi di gestione sulla base delle indicazioni fornite dalle Province in armonia con il Piano faunistico regionale;

b) definire, verificare e mantenere la densità agro-forestale sostenibile per ciascuna specie; per densità agro-forestale sostenibile deve intendersi la massima densità raggiungibile da una popolazione senza che si determinino danni rilevanti a coltivazioni, piantagioni ed altre specie animali; tale valutazione rappresenta il punto di riferimento per indirizzare i necessari interventi di gestione faunistico venatoria;

c) organizzare per ciascuna specie censimenti o stime annuali della popolazione;

d) redigere, per ogni specie, per sesso e classi di età, piani di prelievo o di assestamento annuali che dovranno essere inviati alla Provincia la quale provvederà alla loro approvazione;

e) assegnare ad ogni distretto un numero adeguato di cacciatori abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi, iscritti in apposito elenco provinciale, nonché con residenza venatoria nell'A.T.C., ripartendo, fra questi, i capi abbattibili, così come individuati nei piani di prelievo, provvedendo alla formulazione di graduatorie sulla base della partecipazione alle fasi di gestione e del comportamento tenuto in occasione della stagione venatoria precedente;

f) proporre modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi sulla base della normativa vigente;

g) curare l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;

h) redigere una relazione consuntiva annuale sull'attività di gestione svolta ed un programma di interventi da inviare alla Provincia entro 1 mese di febbraio.

Art. 4. (Soggetti abilitati per la gestione dei cervidi e bovidi)

1. Il Comitato di gestione dell'A.T.C., per la gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi, si avvale delle seguenti figure:

a) cacciatore di cervidi e bovidi con metodi selettivi munito di apposito attestato che costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 conseguito presso la Provincia a seguito di corso ed esami finali;

b) conduttore di cane da traccia, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), abilitato dalla Provincia a seguito di corso ed esame finale.

2. I programmi dei corsi per la formazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono stabiliti dalla Provincia. I corsi sono svolti a cura della Provincia che provvede alla costituzione della commissione esaminatrice ed allo svolgimento degli esami. Gli attestati conseguiti a seguito di corso ed esame finale sono validi in tutto il territorio della regione.

3. L'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione è istituito e aggiornato dalle Province.

Art. 5. (Norme, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione).

1. La caccia di selezione ai cervidi e bovidi è esercitata esclusivamente in forma individuale con i sistemi dell'aspetto ed eventualmente della cerca, senza l'uso del cane e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano, per ciascun distretto, individualmente, ai cacciatori iscritti ed in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 4, i capi da prelevare, specificandone, sesso e classe di età, in base al numero totale dei capi prelevabili stabilito dal piano di abbattimento approvato e della eventuale graduatoria di cui alla lett. e) dell'art. 3.

2. Per la caccia di selezione potranno essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata e caricamento singolo/manuale, a ripetizione semiautomatica o armi combinate a 2 o 3 canne, in quest'ultimo caso con l'obbligo dell'uso di quella rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, comunque munite di ottica di avvicinamento/puntamento.

3. I tempi per la caccia di selezione sono stabiliti dal calendario venatorio, mentre le Province stabiliscono le modalità di comunicazione delle singole uscite da parte di ciascun cacciatore all'A.T.C. di appartenenza e le opportune forme di controllo.

Art. 6. (Recupero dei capi feriti).

1. Fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente dai cacciatori stessi con i propri mezzi, i Comitati di gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero dei capi suddetti avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 4. Il cane utilizzato dovrà essersi qualificato in prove di lavoro riconosciute dall'Associazione nazionale cani da traccia o dall'ENCI. Il conduttore durante le operazioni di recupero può:

a) utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento;

b) in caso di necessità effettuare il recupero, anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio purché, a seconda dei casi, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria.

Art. 7. (Controllo sui capi abbattuti).

1. Immediatamente dopo l'abbattimento sul capo deve essere apposto un contrassegno numerato fornito dall'A.T.C. al momento dell'assegnazione del numero dei capi da prelevare. Le Province stabiliscono forme, modalità e tempi per il controllo dei capi abbattuti ai fini biologico sanitari.

Art. 8. (Gestione dei cervidi e bovidi in aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie).

1. Nelle aziende faunistico venatorie le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed h) dell'art. 3 sono svolte dal concessionario il quale sottopone alla Provincia i piani di gestione indicando sesso e classi di età dei capi da prelevare, al fine della loro approvazione. I censimenti sono effettuati avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 4, sotto il

controllo della Provincia la quale provvede inoltre ad uniformare tempi e metodi con le analoghe operazioni attuate nei singoli distretti di ciascun A.T.C..

2. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agriturismo venatorie il prelievo dei cervidi e bovidi può essere esercitato anche da cacciatori non iscritti all'Albo provinciale di cui all'art. 4. Le modalità di controllo e verifica dei capi abbattuti nelle aziende faunistico venatorie e aziende agriturismo venatorie sono le stesse previste dall'art. 7.

Art. 9. (Norme transitorie e finali).

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla stagione venatoria 2000/2001. I cacciatori residenti nel territorio della regione che siano in possesso, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, di attestato che li qualifichi quali cacciatori di selezione, conseguito presso altra competente pubblica amministrazione, sono abilitati, di diritto, alla caccia di selezione, di cervidi e bovidi e, conseguentemente, iscritti all'Albo di cui all'art. 4.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

R.R. 30 novembre 1999, n. 34 - prelievo della specie cinghiale.

(B.U. del 3.12.1999, n. 63)

SOMMARIO

- Art.1.(Finalità)*
Art.2.(Verifica della consistenza della specie)
Art.3.(Metodi di prelievo venatorio)
Art.4.(Pianificazione del territorio)
Art.5.(Registro delle squadre)
Art.6.(Prelievo in forma collettiva)
Art.7.(Responsabile della cacciata)
Art.8.(Appostamento)
Art.9.(Segnalazione)
Art.10.(Prelievo venatorio individuale)
Art.11.(Mezzi di caccia)
Art.12.(Abbattimenti)
Art.13.(Sanzioni)
Art.14.(Norme finali)

Art.1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio.

Art.2 (Verifica della consistenza della specie)

1. Le Province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli ambiti Territoriali di caccia (ATC), provvedono, anche ai fini dell'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, al fine della redazione dei piani di gestione della specie.

Art.3 (Metodi di prelievo venatorio)

1. Il prelievo venatorio della specie può avvenire in forma collettiva ed individuale.

Art.4 (Pianificazione del territorio)

1. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli ATC, provvedono, con il Piano faunistico venatorio provinciale, a suddividere ciascun ATC in Comprensori di gestione della specie, individuando i territori vocati e i territori non vocati per la presenza del cinghiale.

2. L'obiettivo principale dei piani di gestione della specie è il raggiungimento ed il mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, anche in applicazione dell'art. 19 della legge 17 maggio 1994, n. 14.

3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono alle Province la individuazione, mediante cartografia, delle aree vocate per il cinghiale e dei settori dove consentire lo svolgimento delle battute. Nel territorio non interessato da settori, ma comunque compreso nella zona vocata è possibile la caccia in forma collettiva purché le squadre mantengano una distanza di m. 500 tra loro.

4. Al di fuori delle aree vocate, la caccia al cinghiale è consentita solo in forma individuale, salvo eccezionali prelievi in forma collettiva effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell'ATC, per esigenze gestionali.

5. Le Province, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, approvano l'apposita cartografia che individua le zone vocate ed i settori di cui al comma 3, nonché le aree specificate nel precedente comma 4, garantendo, in particolare, il rispetto delle norme di sicurezza fissate dall'art. 21 della L. 157/92.

Art.5 (Registro delle squadre)

1. E' istituito presso ciascun ambito territoriale di caccia il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.

2. L'iscrizione delle squadre per la caccia al cinghiale deve essere richiesta, dal capo squadra designato, al Comitato di gestione dell'ambito territoriale competente, entro il 31 agosto di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali devono essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta ed inoltre dovranno essere indicati uno o più comprensori di gestione a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione.

3. Le Province, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli ATC ripartiscono per ciascun comprensorio di gestione il numero complessivo di squadre ammissibili.

4. L'iscrizione ai registri delle squadre costituite da cacciatori non residenti in Umbria è consentita a quelle provenienti da regioni e province nelle quali vi siano condizioni di reciprocità di accesso.

5. E' comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non residenti fino ad un massimo di cinque.

6. I Comitati di gestione degli ATC provvedono ad iscrivere le squadre al registro assegnandole ai comprensori di gestione tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) residenza della squadra nei comuni interessati dall'ATC;

b) residenza della squadra in Umbria;

c) residenza della squadra in ATC di altre regioni limitrofe all'ATC richiesto;

d) anzianità di iscrizione nei registri dell'Umbria.

Ai fini della priorità per la iscrizione, si assume come residenza della squadra quella di almeno la metà dei componenti.

7. Possono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva esclusivamente le squadre che hanno ottenuto la iscrizione ai registri di cui al comma 1.

8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

9. I comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo ed un modulario per i verbali.

Art.6 (Prelievo venatorio in forma collettiva)

1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di 50 o non meno di 20 cacciatori, battitori, braccieri e conduttori con l'ausilio di non più di quaranta cani.

2. In ciascuna cacciata possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla squadra in misura non superiore al 20 per cento dei partecipanti arrotondato all'unità superiore. A tali partecipanti non appartenenti alla squadra non è richiesta la iscrizione all'ambito territoriale di caccia in cui si svolge la cacciata.

3. Due squadre, assegnate allo stesso comprensorio, possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 e solo se hanno occupato in precedenza un solo settore.

Art.7 (Responsabile della cacciata)

1. Per ogni cacciata deve essere designato un responsabile tra quelli indicati nell'elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell'art.5. L'elenco dei componenti la squadra deve essere compilato prima dell'inizio della battuta.

2. Il capobattuta organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile:

a) della redazione del verbale di cacciata;

b) del controllo del numero e dell'elenco dei partecipanti;

- c) dell'apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni;
- d) del rispetto delle distanze di cui all'art.4;
- e) della comunicazione prevista dall'art.12 relativa ai capi abbattuti.
- f) del controllo sanitario dei capi abbattuti.

Art.8 (Appostamento)

1. La squadra prende possesso del settore esponendo, sul luogo previsto dalla cartografia, il numero attribuitogli dal comitato di gestione dell'A.T.C.
2. Ciascuna squadra non può prendere possesso contemporaneamente di più di un settore ed occupare lo stesso settore per due giorni di caccia consecutivi.
3. La presa di possesso del settore non potrà avvenire prima del tramonto della giornata precedente a quella prescelta per la battuta.
4. Coloro che arrivano successivamente, non possono cacciare nel medesimo territorio, finché i primi occupanti non lo abbandonino.
5. Le squadre possono presentare ai Comitati di gestione degli A.T.C. proposte di autoregolamentazione dell'accesso all'appostamento.

Art.9 (Segnalazione)

1. Almeno un'ora prima dell'inizio della cacciata, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone interessate indicanti anche la denominazione della squadra.
2. I cartelli di segnalazione non devono essere apposti prima dell'alba del giorno stesso di svolgimento della cacciata e devono essere rimossi al termine della stessa.
3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare il distintivo della squadra che l'ha organizzata.

4. L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata.

5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti.

Art.10 (Prelievo venatorio individuale)

1. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita:
 - a) all'interno dell'area vocata, solo all'interno dei settori non occupati dalle squadre e sul territorio non interessato dai settori;
 - b) sul rimanente territorio dell'A.T.C.

Art.11 (Mezzi di caccia)

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art.13 della legge 11 febbraio 1992, n.157. I bracchieri e i battitori possono usare anche cartucce a salve.
2. Durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale è vietato l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.
3. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l'arma scarica.

4. Sono vietati:
 - a) l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti;
 - b) l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori.

Art.12 (Abbattimenti)

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale ai sensi della lettera b) del comma 1

dell'art.8 del Regolamento regionale 3 aprile 1995, n.19.

2. L'abbattimento del cinghiale, avvenuto durante la caccia esercitata in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato entro trenta giorni al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l'età presunta del capo abbattuto.

4. Le squadre collaborano con le Amministrazioni Provinciali ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti.

Art.13 (Sanzioni)

1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art.39 della legge 17 maggio 1994, n.14.

Art.14 (Norme finali)

1. E' abrogato il R.R. 11 agosto 1988, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 2000/2001, ad eccezione delle norme contenute nell'art. 6 e nell'art. 9, comma 5 che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.